

Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio 2018



Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio

B O L O G N A

**RELAZIONE ANNUALE
2018**

Bologna, 14 Febbraio 2019

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE FLAMINIO
MEMBRI DEL TRIBUNALE**

MODERATORE

S.E. Rev.ma Mons. Matteo M. Zuppi
Arcivescovo di Bologna

VICARIO GIUDIZIALE

Mingardi Dott. Mons. Massimo (Bologna)

GIUDICI

Budelacci Dott. Can. Andrea (Cesena-Sarsina)

Cavana Prof. Paolo

Cipolla Miliziano Dott.ssa Paola

Fabrizi Mons. Mansueto (San Marino-Montefeltro)

Faccani Pignatelli Dott. Mons. Mariano (Faenza-Modigliana)

Giuliani Dott. Don Paolo (Forlì-Bertinoro)

Guidi Mons. Virgilio (Cesena-Sarsina)

Micocci Dott. Roberto

Schiavetta Dott. P. Vittorio, O.F.M.

Vittorini Dott. P. Domenico, O.S.A.

Zannoni Dott. Don Giorgio (Rimini)

UDITORE

Marullo Cocolini Dott.ssa Filomena

PROMOTORE DI GIUSTIZIA

Zoboli Dott. Mons. Vittorio (Bologna)

DIFENSORI DEL VINCOLO

Bortoli Dott. Don Federico (San Marino-Montefeltro)

Drago Dott. P. Daniele, O.P.

Fornalè Dott. Don Fabio (Bologna)

Giaquinto Dott. Gino

Laganà Boido Dott.ssa Giuseppina

Luccaroni Dott. Don Alberto (Faenza)

Lumetti Marchi Dott.ssa Maria Susanna

Occhiodoro Orciari Dott.ssa Tiziana

Pedrelli Wachs Dott.ssa Daniela

Scandelli Dott. Don Marco (San Marino-Montefeltro)

Tintoni Don Simone (San Marino-Montefeltro)

Zoboli Dott. Mons. Vittorio (Bologna)

CANCELLIERE

Mirarchi Miselli Dott.ssa Anna Claudia

NOTAI

Astolfi Romanin Susanna

Bazzari Monesi Arianna

Begatti Passarini Dott.ssa Silvia

Bonfiglioli Costa Dott.ssa Lucia

Giovagnoni Cecchini Dott.ssa Cristina

Zaniboni Marchesani Laura

PATRONI STABILI

Bazzocchi Avv. Maria Costanza

Terenzi Avv. Maria Cristina

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ
DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE FLAMINIO
NELL'ANNO 2018**

Eccellenza Reverendissima,
Signore e Signori,

benvenuti a questo appuntamento annuale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio.

Saluto con affetto il nostro Moderatore, Mons. Matteo Zuppi, e in lui anche gli altri Vescovi delle Diocesi di competenza del Tribunale. Ringrazio per la presenza il Vescovo di Forlì-Bertinoro, Mons. Livio Cozza, mentre altri Vescovi hanno segnalato di non poter intervenire per altri impegni concomitanti.

Saluto con deferenza e ringrazio della partecipazione le Autorità Civili presenti: il Prefetto Dott.ssa Patrizia Impresa, il Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuseppe Colonna, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello Dott. Ignazio De Francisci, il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Bologna Dott. Giuseppe Amato, il Questore Dott. Gianfranco Bernabei.

Hanno scusato con rammarico l'assenza i professori Andrea Zanotti e Geraldina Boni, ordinari di diritto canonico dell'Alma Mater e presenza abituale e gradita alla nostra inaugurazione, avendo entrambi in questa giornata impegni non rinviabili, per la partecipazione l'uno a un convegno universitario e l'altra a una commissione di cui è membro.

Saluto con grande cordialità quanti sono venuti in rappresentanza degli altri Tribunali ecclesiastici, in particolare quelli che sono a noi organicamente collegati in ragione dell'appello.

Ringrazio dunque della presenza Mons. Adolfo Zambon, Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto, nostra sede di appello; e i Vicari Giudiziali del Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano don Sergio Casini (presente con uno dei due Vicari aggiunti, don Stefano Antonelli) e del Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco Mons. Roberto Malpelo, le cui cause di primo grado giungono in appello

al nostro tribunale. Al di là del fatto che il numero delle cause che vengono appellate è ora assai limitato, c'è con questi Tribunali una collaborazione e un confronto veramente proficui, anche in ordine a un'attuazione sempre più adeguata della riforma dei processi di nullità. Dall'anno scorso ho voluto estendere l'invito a questa giornata anche ai Vicari giudiziali dei Tribunali diocesani del nostro territorio, che non siano già a qualche titolo operatori del Tribunale Flaminio, in segno di comunione e collaborazione. Saluto e ringrazio per la presenza i Vicari di Bologna, di Ferrara-Comacchio, di Forlì-Bertinoro e di Imola.

Saluto fraternamente i Giudici di questo Tribunale, e insieme a loro tutto il personale in organico: l'Uditore, il Promotore di giustizia, i Difensori del vincolo, i Patroni stabili; a loro un sentito ringraziamento per l'attività che svolgono a favore del Tribunale, non di rado – per i presbiteri – affiancandola a impegnativi ministeri nelle rispettive Diocesi e famiglie religiose di appartenenza. Nel corso dell'ultimo anno tre Difensori del vincolo presbiteri (don Fabio Fornalé, don Marco Scandelli e padre Daniele Drago O.P.) hanno conseguito il dottorato in diritto canonico; a loro le congratulazioni per il traguardo accademico raggiunto, e che non è escluso possa preludere a un passaggio al ruolo di Giudice; questo almeno per qualcuno di loro, perché per altri l'aver onerosi incarichi nelle realtà ecclesiali di appartenenza potrebbe costituire un ostacolo.

Un grazie di cuore al Cancelliere Dott.ssa Anna Claudia Mirarchi e a tutto il personale di cancelleria, per la sollecitudine e la cura con cui assicurano il quotidiano procedere delle cause.

Un ultimo saluto, ma non ultimo per importanza, desidero rivolgerlo a quanti – pur non appartenenti all'organico – a diverso titolo collaborano all'ordinato ed efficace svolgimento delle cause di nullità: dagli Avvocati, ai Periti, agli Ufficiali di Curia, al personale ausiliario.

È doveroso dedicare un momento ad alcune notizie “di famiglia”, importanti per non ridurre la nostra attività a puro “lavoro”, e fare memoria che ci sono anche relazioni umane che si stringono tra quanti operano presso il Tribunale. Nell'anno trascorso dalla precedente inaugurazione, alcuni addetti al Tribunale hanno perso persone a loro care: tra coloro del cui decesso abbiamo notizia, e mi scuso se inavvertitamente tralascio qualcuno, ricordo il padre del Giudice Dott. Roberto Mi-

cocci, e la mamma della Dott.ssa Cristina Giovagnoni, notaio; facendone ora memoria li affidiamo nuovamente alla misericordia del Signore. Sul versante delle notizie liete, nello scorso agosto è nata una nipotina a Laura Zaniboni, che è così la seconda notaia a essere diventata nonna.

Procedo quindi a illustrare l'attività del Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio svolta nello scorso anno 2018, presentandone i dati statistici.

CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Cause pendenti al 31.12.2016	129	(163)*
Libelli depositati nel 2017	92	(62)
Cause introdotte nel 2017	92	(59)
Cause riassunte nel 2017	0	(2)
Cause trattate	221	(224)
Cause decise con sentenza	101	(95)
di cui affermative	90	(87)
di cui negative	11	(8)
Cause passate a via amministrativa	0	(0)
Cause archiviate	2	(0)
per perenzione	1	(0)
per rinuncia	1	(0)
Cause espletate	103	(95)
Cause pendenti al 31.12.2017	118	(129)

* *tra parentesi i dati relativi all'anno precedente*

Altri dati

Cause trattate con processo più breve	5	(7)
concluse con sentenza affermativa	5	(7)
rinviate ad esame ordinario	0	(0)
Sentenze affermative per cui c'è stato appello	3	(5)
Sentenze negative per cui c'è stato appello	2	[+ 2 di cause decise negli anni precedenti] (7)

Nei libelli ammessi nel 2018 si chiedeva il processo più breve in 10 (5) cause ed è stato concesso in 5 (1).

Le cause depositate nel 2017 venivano dalle seguenti diocesi:

Bologna	43	(30)
Rimini	15	(13)
Ferrara	9	(5)
Forlì	6	(9)
Faenza	6	(3)
Imola	3	(8)
San Marino-Montefeltro	3	(4)
Cesena	2	(8)

** tra parentesi i dati relativi all'anno precedente*

Se si fa il rapporto tra i cattolici della Regione 2.421.878 (2.421.878) e il numero delle cause si ottiene che nell'anno c'è stata una causa ogni 25.493 cattolici (26.324 nel 2017).

Capi di nullità: i capi esaminati in tutto sono stati 149 (186). Ad essi si è risposto in modo affermativo in 101 (122) casi, negativo in 48 (64).

	totale	%	affermativa	negativa
incapacità (can 1095, 2-3)	49 (60)	32,9 %	43 (46)	6 (14)
incapacità (can 1095, 2)	19 (20)	12,8 %	16 (18)	3 (2)
incapacità (can 1095, 3)	13 (15)	8,7 %	3 (2)	10 (13)
esclusione dell'indissolubilità	35 (43)	23,5 %	20 (30)	15 (13)
esclusione della prole	24 (26)	16,1 %	16 (17)	8 (9)
esclusione della fedeltà	4 (7)	2,7 %	1 (5)	3 (2)
esclusione del bonum coniugum	1 (1)	0,7 %	0 (0)	1 (1)
timore	4 (4)	2,7 %	2 (1)	2 (3)
dolo	0 (3)	0,0 %	0 (0)	0 (3)
simulazione totale	0 (4)	0,0 %	0 (2)	0 (2)
errore	0 (2)	0,0%	0 (1)	0 (1)
condizione apposta	0 (1)	0,0 %	0 (0)	0 (1)

Nel corso del 2018 abbiamo ricevuto dal Tribunale Triveneto 3 decisioni su nostre cause di primo grado, tutte relative a cause decise affermativamente in primo grado: 2 decreti di conferma e 1 decreto di rinvio a esame ordinario, per il quale non ci è ancora giunta la decisione definitiva. Nonostante i numeri assai ridotti, poco idonei a “fare statistica”, si rileva una buona convergenza nei giudizi tra il nostro Tribunale e il Tribunale ordinario di appello. Dalla Rota Romana abbiamo ricevuto nel 2018 una sola decisione, in forma di decreto di conferma di una nostra decisione di primo grado affermativa. È possibile però che ci siano state altre decisioni rotali su cause in cui il nostro Tribunale è stato coinvolto e che non ci sono state notificate.

Tempo impiegato

Per le cause istruite con processo ordinario			
entro 1 anno	20	25,3%	(16,0%)
entro 18 mesi	38	48,1%	(39,4%)
entro 2 anni	13	16,5%	(24,5%)
entro 3 anni	5	6,3%	(14,9%)
oltre 3 anni	3	3,8%	(5,3%)
.....			
tempo medio mesi	17	(19,2)	

Per le cause istruite con processo più breve il tempo medio è stato di mesi 4,3 (5).

Istruttorie

Complessivamente le sessioni istruttorie nell'anno sono state 555 (465 nel 2017), così distribuite:

raccolte dai Giudici Istruttori:	381	(331)
affidate agli Uditori:	174	(134)

Patroni Stabili

I Patroni stabili hanno svolto anche nell'anno 2018 un intenso e prezioso lavoro.

Colloqui fissati dalla Cancelleria	209	(286)
disdetti senza sostituzione	20	(11)
effettivamente svolti	189	(275)
di cui: primi colloqui	147	(207)
secondi colloqui	42	(68)
decreti di assegnazione del P.S.	29	(35)
decreti di assegnazione respinti	2	(0)
libelli depositati	28	(32)
attività di Patrono per Pc	2	(2)

CAUSE DI SECONDA ISTANZA

Affermative in prima istanza

Cause pendenti al 31.12.2017	0	(2)
Cause pervenute	8	(3)
di cui non proseguite	0	(0)
di cui introdotte	8	(5)
Cause trattate	8	(5)
Cause decise con decreto	6	(3)
Cause decise con sentenza	0	(2)
di cui affermative	0	(2)
di cui negative	0	(0)
Cause respinte per inosservanza dei termini di appello	2	
Cause espletate	8	(5)
Cause pendenti al 31.12.2018	0	(0)

Le cause introdotte nel 2018 provenivano dal:

Tribunale Emiliano	2	(1)
Tribunale Etrusco	6	(2)

Negative in prima istanza

Cause pendenti al 31.12.2017	11	(19)
Cause pervenute	3	(5)
Cause introdotte	3	(5)
Cause trattate	14	(24)
Cause decise con sentenza	10	(12)
di cui affermative	7	(8)
di cui negative	3	(4)
Cause archiviate	0	(1)
per perenzione	0	(1)
per rinuncia	0	(0)
Cause espletate	10	(13)
Cause pendenti al 31.12.2018	4	(11)

Le cause pervenute nel 2018 provenivano dal:

Tribunale Emiliano	0	(0)
Tribunale Etrusco	3	(5)

Capi di nullità: i capi di accusa esaminati in appello sono stati 26 (28), così suddivisi

	totale		%
incapacità (can 1095, 2)	5	(41)	17,9 %
incapacità (can 1095, 3)	2	(22)	7,1 %
incapacità (can 1095, 2-3)	3	(29)	10,7 %
esclusione della prole	7	(62)	25,0 %
esclusione dell'indissolubilità	8	(56)	28,6%
esclusione della fedeltà	0	(5)	0,0 %
condizione apposta	0	(0)	0,0 %
simulazione totale	2	(1)	7,1 %
esclusione della sacramentalità	1	(0)	3,6 %

OSSERVAZIONI

Non intendo ovviamente fare un esame dettagliato dei dati, che avete sottomano, ma solo proporre alcune osservazioni e, insieme a uno sguardo di insieme, sottolineare alcuni aspetti che hanno meravigliato me per primo, e di cui non mi ero reso conto mentre l'attività dell'anno era in svolgimento.

Con riferimento al primo grado di giudizio, si nota un numero tendenzialmente stabile dei libelli depositati; il leggero incremento di 3 unità rappresenta un'oscillazione assolutamente fisiologica. Nonostante il desiderio di far procedere celermente le prime fasi del percorso processuale, il numero delle cause introdotte è inferiore a quello dei libelli depositati perché ben sei di essi sono stati consegnati negli ultimi due giorni di apertura al pubblico, e quindi sono stati ammessi all'inizio del 2019.

Si è alquanto ridotto il numero delle cause decise, in parte per alcuni rallentamenti nel corso dell'iter processuale su cui mi soffermerò in seguito,

in parte perché per un certo numero di cause è stato deciso, al momento dell'esame collegiale, che potesse essere opportuno un approfondimento della situazione, normalmente in vista dell'introduzione di altri capi di nullità; in questo senso si è preferito non dare una risposta negativa costringendo poi all'introduzione di una nuova causa, ma suggerire di dare un orientamento diverso alla causa in corso, fatta salva la facoltà per le Parti e gli avvocati di non accogliere questo suggerimento.

In ogni caso, nonostante il diminuito numero di cause decise, la mancata ammissione entro l'anno di sei libelli fa sì che la pendenza a fine anno non si discosti di molto dall'anno precedente. Direi che non è solo un'alchimia numerica utile a stare sereni, ma la constatazione che – all'interno delle tante variabili che possono capitare – il Tribunale riesce a tenere il passo delle domande che riceve.

Esaminando le cause decise, c'è un primo punto che suscita meraviglia ed è la decisa contrazione delle cause decise negativamente rispetto al numero totale. Vorrei assicurare che io per primo riscontro con favore questo dato, tanto più che sono testimone – anche perché ormai, tranne rare eccezioni in cui mi astengo dal giudicare per conoscenza più o meno diretta con le Parti, sono Preside in tutti i collegi – della serietà e obiettività con cui vengono prese le decisioni. Credo che le possibili spiegazioni di questa diminuzione delle cause decise negativamente possano essere due. Una si ricollega ai casi in cui la decisione è stata rinviata, a cui ho accennato poco fa; mentre era evidente che non c'era spazio per una decisione affermativa sul capo (o sui capi) già proposto, la convinzione che fosse plausibile la nullità per altri motivi ha indotto a evitare formalismi emettendo una sentenza negativa che, pur rispondendo correttamente allo specifico dubbio di causa, tuttavia non avrebbe “detto la verità” sulla questione complessiva della validità o nullità di quel matrimonio. L'altra possibile spiegazione potrebbe essere una maggiore accuratezza da parte degli avvocati e in genere dei consulenti nell'esame preliminare delle possibili cause, scoraggiandone l'introduzione lì dove non si vedono adeguate prospettive di buon esito. Fatto salvo il diritto di ogni fedele di chiedere la verifica ecclesiale sull'eventuale nullità del proprio matrimonio, anche a fronte di una consulenza con esito sfavorevole, è evidente che il Tribunale non ha interesse a trattare cause che si concluderanno negativamente, e preferirebbe orientare le proprie risorse ed energie – comunque limitate – alle cause che avranno esito affermativo. Per cui, se questa è

una delle motivazioni, il fatto della diminuzione delle decisioni *pro vinculo* è da valutare positivamente.

Lo stesso criterio di una ottimizzazione dell'attività del Tribunale, ma anche la ricerca del maggior bene delle persone, sta alla base delle decisioni di ammissione o non ammissione alla procedura "più breve". Nel 2018 ci sono state dieci richieste di ammissione a questa procedura, e ne sono state accolte cinque (che hanno avuto tutte esito positivo). Nella maggior parte delle richieste che sono state respinte, se non in tutte, lo svolgimento dell'iter ordinario ha evidenziato delle criticità che avrebbero seriamente compromesso il buon esito della causa se instradata al processo più breve, e avrebbero non di rado costretto al rinvio ad esame ordinario. In questa prospettiva, la non ammissione al processo più breve – ovviamente non arbitraria ma tenendo conto dei criteri previsti dal can. 1683 – si risolve in un vantaggio per la Parte richiedente, la quale si vedrebbe altrimenti penalizzata in termini di tempistica (dovendo per di più replicare le deposizioni propria e dei testimoni, prima nel processo più breve e poi in quello ordinario), oltre a subire la frustrazione di veder fallire l'aspettativa di una rapida decisione favorevole; e al contempo si risolve in una ottimizzazione del lavoro del Tribunale, che non deve a sua volta duplicare il lavoro istruttorio.

Decisamente inaspettata è la riduzione dei tempi medi di espletamento delle cause (17 mesi rispetto ai 19,2 dell'anno precedente), anche perché nell'anno si sono verificate delle generalizzate situazioni di rallentamento in alcune fasi dell'iter processuale, che avrebbero dovuto provocare un effetto opposto sui tempi di espletamento. L'unica possibile giustificazione che riesco a immaginare del risultato per il 2018 è che esso risenta ancora del lavoro molto positivo dell'anno precedente, in termini di velocizzazione dei tempi, e che di questo abbiano beneficiato un buon numero di cause decise nel 2018, così che gli effetti del rallentamento si vedranno solo successivamente. Da un altro punto di vista, si rileva che anche in questo primo mese e mezzo del 2019 la tempistica di espletamento rimane quella del 2018, anzi c'è addirittura una ulteriore leggera riduzione, per cui potrebbe essere errata la percezione di rallentamento che si ha dall'interno della quotidianità del tribunale. Quindi credo che sia il caso di non trarre conclusioni, aspettando di vedere quale sarà il dato complessivo del 2019.

Un altro dato significativo che commento riguardo al primo grado di giudizio è il forte incremento delle sessioni istruttorie, con un 20% in più rispetto al 2017. Il dato si spiega facilmente: per l'Uditore, perché nel 2017

ella era stata impegnata anche in servizi di notariato – dovendo far fronte all'assenza per maternità del Cancelliere – e quindi aveva potuto fare meno istruttorie; per i Giudici istruttori, perché una dei due è stata passata da tempo parziale a tempo pieno anche per poter far fronte alla quasi totale cessazione delle istruttorie da parte mia, con un incremento da quattro a cinque delle mattinate di istruttoria settimanali condotte da quel Giudice. Pertanto, se all'inaugurazione dell'anno scorso dicevo che la fase istruttoria avrebbe potuto rappresentare il “collo di bottiglia” nell'espletamento delle nostre cause, ora riscontriamo che riusciamo, con le istruttorie, a tenere il passo dei libelli depositati. Ne è riprova il fatto che, un anno fa e quindi a febbraio 2018, l'istruttoria veniva fissata dopo poco più di due mesi dalla formulazione del dubbio; e attualmente l'intervallo è leggermente diminuito in quanto siamo a due mesi scarsi. Tutto questo, naturalmente, a fronte di un consistente impegno di Istruttori e Uditore, che è doveroso riconoscere con gratitudine in questa sede.

Infine, si segnala una consistente riduzione delle richieste di colloquio con i Patroni stabili. È vero che il dato di partenza risente ancora dell'impena di richieste successiva alla riforma, ma il calo di un terzo rispetto al 2017 è comunque rilevante. L'aspetto positivo di questo calo è che si riesce a fissare l'appuntamento già a 10-15 giorni di distanza dalla richiesta e quindi di fatto non ci sono tempi d'attesa. Inoltre, il fatto che i Patroni stabili abbiano depositato meno libelli ma il numero complessivo dei depositi non sia diminuito fa pensare che un numero più elevato di persone decida di rivolgersi già per la consulenza ai Patroni di fiducia, ed è scelta legittima. A tutti i Patroni, sia stabili sia di fiducia, la gratitudine per questo lavoro di ascolto e di discernimento veramente prezioso, e che dal punto di vista del servizio alle persone non rappresenta certo una perdita di tempo anche nei casi in cui non sfocia nell'introduzione di una causa.

Per quanto riguarda il secondo grado, si conferma il fatto che i numeri sono decisamente residuali, essendosi nel 2018 ulteriormente ridotti rispetto al 2017. Ciò ha consentito una drastica riduzione della pendenza: totalmente assente per le cause che erano affermative in primo grado (tanto più che tutte quelle pervenute, e che sono state affrontate nel merito, hanno avuto decreto di conferma) e ridotta da 11 a 4 cause per quelle negative in primo grado, e che quindi richiedono in appello la procedura ordinaria.

Con riferimento alle cause affermative in primo grado giunte da noi in ap-

pello, può essere utile sottolineare che due cause (il numero potrebbe sembrare irrisorio, ma proporzionalmente non lo è in quanto corrisponde al 25% di quelle pervenute) sono state respinte per inosservanza dei tempi di appello. Si tratta di un nuovo ambito di impegno per i Giudici, che devono affrontare – come effetto indiretto dell’abolizione dell’obbligo della doppia decisione conforme – questioni procedurali prima pressoché assenti, e non sempre facili da vagliare anche perché ci si trova davanti a prassi divergenti nei diversi Tribunali (per esempio non c’è uniformità nel considerare se computare oppure no le domeniche, ed eventualmente i sabati o comunque i giorni non lavorativi, che ricorrono prima della scadenza del termine). D’altra parte è decisiva la posta in gioco, come si può facilmente intuire: se l’appello è presentato dalla Parte convenuta, la sua praticabilità rappresenta di fatto l’ultima possibilità di impugnare una decisione non condivisa; ma per la Parte attrice, l’ammissione dell’appello (poco importa se proposto dalla controparte o dal Difensore del vincolo) potrebbe rischiare di infrangere l’aspettativa, ormai a portata di mano, dell’esito favorevole tanto agognato. La compresenza di interessi rilevanti e potenzialmente confliggenti tra le Parti richiede pertanto di applicare rigorosamente le norme, per evitare che un atteggiamento comprensivo o indulgente verso uno dei due si traduca in un’ingiustizia perpetrata nei confronti dell’altra Parte. Con riferimento alle cause che erano state giudicate negativamente in primo grado, non deve stupire che solo un terzo di esse risultino confermate, in quanto le altre non sono tutte di riforma della decisione di primo grado ma, in alcuni casi, la nullità è stata riconosciuta in base a capi introdotti *ex novo* e non valutati in primo grado di giudizio.

Evito di proporre alcune considerazioni d’insieme sulla vita del tribunale, sull’adeguatezza dell’organico, ecc. perché non ci sono stati cambiamenti sostanziali rispetto a quanto evidenziato negli anni precedenti. Faccio invece un accenno a una questione che è normalmente “dietro le quinte”, ed è la questione amministrativa. Noi veniamo da un ventennio nel quale la CEI ha deciso di farsi completamente carico dei costi dei tribunali per le cause di nullità matrimoniale, con un impegno lodevole che ha di fatto anticipato di molto quella sostanziale gratuità dei processi su cui ora il Papa insiste. Un effetto indiretto della riforma del 2015 è stato che, prevedendo il moltiplicarsi dei tribunali competenti per le nullità matrimoniali, la CEI ha deciso di abbandonare quella scelta di totale copertura dei costi, e di li-

mitarsi ad assicurare uno stanziamento, suddiviso tra le Regioni ecclesastiche, e qualora questo non fosse sufficiente a coprire tutte le spese saranno le Diocesi interessate a dover integrare quanto manca. Penso sia difficile fare ora previsioni su quale potrà essere la dotazione economica della nostra Regione, e che andrà poi ripartita tra noi e il Tribunale Emiliano, e quindi quale potrà essere l'eventuale disavanzo da ripianare. Sono consapevole che noi non siamo un tribunale virtuoso sotto questo profilo, e una delle ragioni è che il progressivo venir meno dei presbiteri impegnati a tempo pieno per il tribunale (attualmente io sono rimasto l'unico), i quali non pesano economicamente sul tribunale bensì solo sul sistema di sostentamento del clero, ha fatto lievitare i costi per il personale, che rappresentano da soli i quattro quinti dei costi complessivi. Mi limito a segnalare la questione, ponendola in particolare all'attenzione dei Vescovi delle Diocesi che afferiscono al tribunale, e segnalando che questo potrebbe essere un motivo in più per ripensare all'inserimento in organico di altri presbiteri a tempo pieno.

Ma è tempo di concludere questa presentazione, e passare a introdurre il relatore e la tematica scelti per questa inaugurazione. L'anno scorso, nel suo intervento conclusivo, il Moderatore Mons. Zuppi aveva alquanto insistito – e giustamente! – sulla novità del processo più breve. Ho perciò pensato che poteva essere utile proporre qualche riflessione circa questa nuova procedura, anche alla luce degli ormai tre anni di sua iniziale sperimentazione. Il voler coniugare il rigore dell'adesione al disposto normativo con il dato esperienziale mi ha indotto a interpellare Mons. Paolo Bianchi, Vicario giudiziale del Tribunale Regionale Lombardo, ma anche amico e collega nella redazione della rivista *Quaderni di diritto ecclesiale*. Don Paolo non ha bisogno di presentazioni, essendo nota la sua capacità di approfondimento delle tematiche canonistiche, a cui unisce una modalità coinvolgente di esposizione. Lascio perciò senz'altro a lui la parola, ringraziandovi per l'attenzione che mi avete riservato.

Bologna, 14 febbraio 2019

Massimo Mingardi
Vicario Giudiziale

LE CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL PROCESSO PIÙ BREVE E IL RUOLO DEL VESCOVO

ALCUNE PREMESSE

1. In tale relazione vorrei fare interagire – pur consapevole dei limiti che caratterizzano entrambi (naturalmente per quanto mi concerne) – lo studio dottrinale e l’esperienza pratica, guidato da una duplice convinzione. Anzitutto che le due prospettive si arricchiscono e si illuminano reciprocamente.

In secondo luogo, che il sottoporre agli altri le proprie riflessioni ed esperienze sia il modo migliore – anche alla luce delle eventuali critiche o della comunicazione di prassi diverse – per comprendere più a fondo e quindi per applicare meglio gli strumenti normativi che la Chiesa mette a disposizione per il servizio dei fedeli.

Anche per questo, nella presente relazione, ripropongo – non senza integrazioni e opportuni ritocchi – delle considerazioni sia dottrinali sia pratiche che ho già sviluppato in altre sedi.

2. Il tema odierno – soprattutto sotto il profilo della prima condizione per l’ammissione di una causa di nullità matrimoniale al processo *brevior* – è stato oggetto di un egregio approfondimento da parte del vicario giudiziale di questo tribunale Flaminio, mons. Massimo Mingardi, in una relazione dal titolo *Questioni legate alla scelta della via processuale*, nel contesto di un corso di aggiornamento per operatori dei tribunali ecclesiastici promosso dalla rivista *Quaderni di diritto ecclesiale* e svolto a Perugia nei giorni 26-30 agosto 2018. Il testo non è ancora stato pubblicato, ma non mancherò di farvi riferimento in questa mia relazione, per quanto citando dalla versione fornita ai partecipanti a quel corso in forma provvisoria e *pro manuscripto*.

3. Non mi diffonderò in questo contributo sulla questione del soggetto cui spetta la scelta della forma processuale, che è il Vicario giudiziale, come appunto risulta con chiarezza dal can. 1676 § 2 MIDI⁽¹⁾ e dall’art. 15 RP,

(¹) Quanto ad eventuali sigle: mp = *motu proprio*; MIDI = *Mitis Iudex Dominus Iesus*, che si farà seguire ai canonici rinnovati dal mp, mentre i canonici abrogati o derogati saranno invece seguiti dal simbolo *; RP = *Ratio procedendi* allegata al mp; SA = *Sussidio applicativo* a cura della Rota Romana.

che gli conferisce anzi una serie di peculiari facoltà ma anche di responsabilità⁽²⁾. Ciò fa notare anche mons. Mingardi rilevando come la fase introduttiva del processo di nullità matrimoniale si discosti ora da quella iniziale del processo ordinario; cosa verosimilmente da ascrivere al fatto che, al momento della ammissione del libello, non si sa ancora in quale forma processuale la causa sarà trattata⁽³⁾.

Mi concentro invece sulle condizioni previste nel can. 1683 MIDI, presentandone una analisi, nonché sul ruolo del vescovo con particolare riferimento alla fase decisoria del processo breve.

⁽²⁾ In P. Bianchi, *Criteri per l'accettazione del "processus brevis"*, in H. Franceschi-M.A. Ortiz, *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Roma 2017, 359-361 ho espresso delle riserve sulla concreta opportunità (non già sulla possibilità in astratto) che sia lo stesso vescovo diocesano ad effettuare la scelta della forma processuale: alle argomentazioni svolte in quella sede faccio senz'altro rimando. Nello stesso senso G.P. Montini, *Gli elementi pregiudiziali del processus brevis; consenso delle parti e chiara evidenza della nullità*, in AA.VV., *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, Città del Vaticano 2018, 48; per questo autorevole studioso, è un dato pacifico la «attribuzione al Vicario giudiziale competente alla verifica dell'esistenza dei requisiti de quibus, senza comunque che la verifica da parte del Vescovo diocesano per se vel per alios dei medesimi requisiti possa essere ritenuta invalida, pur rimanendo almeno contro lo spirito della legge». Una posizione conforme espone anche M.J. Arroba Conde, *Lo svolgimento del processo matrimoniale canonico*, in AA.VV., *Il nuovo processo matrimoniale canonico. Una guida tra diritto e cura pastorale*, Bari 2018, 12. B. Gonçalves, *Le procès matrimonial plus bref devant l'évêque diocésain: présentation et mise en lumière de quelques enjeux*, in *L'année canonique*» 57 (2016) 199, afferma: «ce n'est pas l'évêque qui appelle une telle cause à lui selon cette procédure mais l'official qui décide s'il faut utiliser la procédure du procès plus bref». Così anche M.J. Roca Fernández, *Criterios inspiradores de la reforma del proceso de nulidad*, in *Lus Canonicum*» 47 (2017) 583, afferma: «La resolución del proceso breve (no la entera tramitación) se encomienda al Obispo», limitazione che quindi vale anche per la scelta della forma processuale. Purtroppo – anche per interventi non conformi a livello centrale – si è in alcuni luoghi creata una situazione paradossale, ossia la esistenza nello stesso territorio di tribunali (o persino altre soluzioni istituzionali) competenti per la stessa materia, ma distinti funzionalmente solo per l'applicazione di un certo tipo di processo: una situazione che certo non giova né alla chiarezza né a un trattamento omogeneo e paritario fra i fedeli: cf in merito A. Giraud, *La scelta della via processuale*, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto canonico (a cura di), *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Milano 2018, 91-92 e M. Mingardi, *Questioni legate alla scelta...*, 3-8, i quali svolgono delle considerazioni che condivido pienamente. La situazione alla quale si è accennato comporta anche incertezza circa l'individuazione del Vicario giudiziale competente a scegliere la forma processuale. A scanso di equivoci, si precisa che laddove fosse lo stesso vescovo diocesano a operare la scelta della forma processuale, questi agirebbe senza dubbio validamente. Così come appare una interpretazione logica della normativa l'affermazione che «l'istanza va sempre indirizzata al Vescovo diocesano», in quanto conseguente alla consapevolezza di chi dovrà decidere in concreto la causa (cf il discorso di Sua Santità Francesco in data 25 novembre 2017 ai partecipanti a un corso di aggiornamento promosso dalla Rota Romana). Ciò sarebbe utile soprattutto laddove mancasse il Vicario giudiziale; oppure laddove, in un tribunale interdiocesano, vi fossero più vescovi competenti: in tal modo sarebbe subito chiaro da quale vescovo il fedele vorrebbe vedere giudicato il proprio caso. Tuttavia, appare difficilmente contestabile che il Legislatore abbia attribuito per sé la scelta della forma processuale al Vicario giudiziale, per quanto l'istanza possa essere «indirizzata» al vescovo. Analogamente avviene nelle cause di scioglimento del matrimonio non consumato, dove spesso il libello è indirizzato al Santo Padre – al quale spetta la decisione ultima – ma che non si occupa personalmente di tutte le fasi della causa.

⁽³⁾ Cf M. Mingardi, *Questioni legate alla scelta...*, 2.

4. Un presupposto che non deve però essere dimenticato è che le due⁽⁴⁾ condizioni prescritte dal can. 1683 MIDI vanno intese come **indisgiungibili**⁽⁵⁾: in particolare non basta la mera volontà delle parti nel chiedere l'attivazione di questo tipo di processo, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti di cui al can. 1683, 2° MIDI. Il prescritto normativo appare infatti di univoca interpretazione. Appaiono pertanto non conformi alla norma eventuali interpretazioni che pretendano la sufficienza di una sola delle due condizioni per la procedibilità del processo breve.

IL COSIDDETTO PRESUPPOSTO FORMALE: IL CAN. 1683, 1° MIDI

Alcune considerazioni dottrinali

1. La prima condizione di procedibilità del processo più breve, che po-

(4) Meno condivisibile mi pare l'affermazione che il can. 1683 MIDI proponga tre condizioni per l'attivazione del processo breve: il consenso delle parti, la nullità manifesta, la disponibilità immediata delle prove, come propone E. Frank, *Juger ou faire juger: l'évêque diocésain dans le procès plus bref et le nouveau rôle du vicarie judiciai-re à la lumière du motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in «Revue de droit canonique» 67 (2017) 123. Infatti, non solo il testo del canone suddivide chiaramente in due le condizioni richieste; ma soprattutto, come vedremo più avanti, la disponibilità immediata delle prove appare essere un elemento strumentale al poter considerare manifesta la nullità del matrimonio. L'autore propone di distinguere fra nullità chiara in sé e prove subito disponibili (133-134); ma, in un giudizio estremamente concreto quale quello che il Vicario giudiziale deve assumere quanto alla forma processuale, ci si domanda come la nullità possa essere ritenuta evidente senza tener in conto le prove già esibite o da acquisirsi con facilità, per cui le pretese due condizioni sul fronte oggettivo confluiscono in una. Per la verità, parla di tre elementi integranti l'ammissione di una causa al processo breve anche M. del Pozzo, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma 2016, 133, suddivisione in merito alla quale si ribadiscono le osservazioni appena fatte.

(5) Concorda la dottrina. Ad esempio cf M. del Pozzo, *Il processo...*, 132-133; C. M. Moran Bustos, *El proceso "brevior" ante el Obispo Diocesano*, in M.E. Olmos Ortega (Ed.), *Proceso de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Madrid 2016, 153; L. Sabbarese, *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Bologna 2016, 27; C. Peña García, *El nuevo proceso "breviore coram episcopo" para la declaración de la nulidad matrimonial*, in «Monitor Ecclesiasticus» 130 (2015) 575; G. Boni, *Problemi, criticità, dubbi a proposito della recente riforma del processo di nullità matrimoniale*, articolo consultabile on line, su www.statochiese.it, 62 (cito però da un testo continuo fornitomi dalla Autrice); A. Zambon, *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Prima presentazione*, testo on line aggiornato al 9 novembre 2015, 12; P. Moneta, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*, in «Ius Ecclesiae» 28 (2016) 46; J. Ros Córcoles, *El vicario judicial y el instructor en los procesos de nulidad matrimonial tras el motu proprio Mitis Iudex*, in «Ius canonicum» 56 (2016), 95; L. Sabbarese, *Il processo più breve: condizioni per la sua introduzione, procedura, decisione*, in E.B.O. Okonkwo-A. Recchia, *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Roma 2016, 44; G.P. Montini, *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior...*, 48; A. Giraud, *La scelta della via processuale*, 86; B. Gonçalves, *Le procès matrimonial plus bref devant l'évêque...*, 192; M. Mingardi, *Questioni legate alla scelta...*, 13 il quale afferma che, a evitare equivoci, «sarebbe forse stato preferibile evitare l'elenco numerico sostituendolo con una semplice congiunzione».

trebbe anche essere denominata soggettiva⁽⁶⁾, prevede in realtà due ipotesi distinte.

1.1. La prima è quella della **domanda originariamente condivisa**, altrimenti detta del ricorso congiunto originario, dove cioè entrambi i coniugi propongono l'azione di nullità. La dottrina⁽⁷⁾ si è interrogata se ciò significhi condividere anche il merito della domanda e – in caso affermativo – se questo litisconsorzio attivo debba essere, come si dice, proprio o improprio, orientandosi in prevalenza per il primo, ossia nel senso che la condivisione dei coniugi debba concernere non solo il *petitum*, ma anche la causa *petendi*: in concreto, i capi di nullità proposti⁽⁸⁾. Sviluppando tale ipotesi interpretativa, se ne dovrebbe desumere che la proposta da parte di ciascuno dei due coniugi di motivi di nullità diversi (a maggior ragione se fra loro incompatibili) sarebbe conseguentemente un elemento contrario alla logica stessa del processo breve⁽⁹⁾.

1.2. La seconda ipotesi è quella invece della **domanda acconsentita**, dove l'accordo dell'altro coniuge è successivo alla proposizione della domanda giudiziale – magari persino sollecitato dalla mediazione del Vicario giudiziale ai sensi dell'art. 15 RP – ma pur sempre espresso nella fase iniziale del processo. Più avanti (cf punto 4.1) ci si interrogherà su quale

⁽⁶⁾ Alcuni vi vedono il rischio di una privatizzazione della materia matrimoniale anche nel diritto canonico: cf gli articoli di E. Peters e M.G. Ferrante citati alle note 232 e 233 in G. Boni, *Problemi, criticità, dubbi ...*, 55-56. Privatizzazione nel senso di demandare di fatto alle parti la scelta della forma processuale, facendo altresì dipendere il trattamento processuale dal loro accordo (processo più breve) o meno (processo ordinario). Aiutano a superare un tale timore le considerazioni di E. Di Bernardo, *Problemi e criticità della nuova procedura*, in AA.VV., *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano 2017, 126-130 che illustra come il processo breve non possa essere equiparato a una sorta di giurisdizione volontaria. C. Peña García, *El nuevo proceso...*, 575-576 evidenzia come il fatto che questa condizione di procedibilità non sia la sola dovrebbe togliere il timore che «*pueda interpretarse esta vía como una nulidad "de mutuo acuerdo", cuya concesión dependa del interés de ambas partes en obtenerla*».

⁽⁷⁾ Cf in particolare C. M. Moran Bustos, *El proceso...*, 136-138, il quale illustra che nel litisconsorzio attivo proprio le parti condividono *petitum* e *causa petendi*. In quello improprio condividono solo il *petitum*, mentre propongono *causae petendi* diverse, per quanto non incompatibili.

⁽⁸⁾ Così anche J. Llobell, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal M.P. "Mitis Iudex"*, in: www.consociatio.org/repository/Llobell_Lumsa.pdf. Ora pubblicato (da qui effettueremo le citazioni) anche – con l'arricchimento delle note – in «Ius Ecclesiae» 28 (2016) 27-28, che parla espressamente di litisconsorzio attivo. Cf anche A. Giraud, *La scelta della via processuale*, 87 che esplicita che oggetto della domanda delle parti dovrà però essere anche la condivisione della forma processuale.

⁽⁹⁾ In questo senso cf F. Heredia Esteban, *El proceso más breve ante el obispo*, in «Anuario de derecho canónico» ottobre 2016, 106-106. C. M. Moran Bustos, *El proceso...*, 137-138, nt. 17 approfondisce il tema della incompatibilità dei capi di nullità matrimoniale con esempi concreti e referenze di dottrina e giurisprudenza.

tipo di consenso questa ipotesi comporti: sul solo *petitum*? anche sulla *causa petendi*? solo sulla forma processuale?

In modo a mio giudizio condivisibile mons. Mingardi ascrive a questa modalità di domanda solo acconsentita (non originariamente comune) il fatto che il libello – formulato in prima persona da parte di uno dei coniugi – sia sottoscritto per adesione dall'altro coniuge, che difficilmente potrebbe essere considerato in senso proprio co-attore⁽¹⁰⁾. Per quello che ciò possa valere, anche nella prassi del tribunale Lombardo si è valutato allo stesso modo: ossia che il non autore del libello, che solo lo sottoscrive per adesione, sia da considerarsi come parte convenuta, pur ciò non impedendo l'eventuale trattazione della causa nella forma *brevior* e comunque chiedendo a lui nella fase introduttiva del processo (fra l'ammissione del libello e la scelta della forma processuale) di esplicitare la sua accettazione di detta forma processuale.

In ogni modo, appare del tutto prudente, anche alla luce della prassi concretamente sperimentata, che la richiesta dell'utilizzo della forma *brevior* del processo non resti implicita nella condivisione della domanda principale, ma al contrario sia esplicitata dalle parti (o dalla parte) che ne abbiano interesse e in maniera chiara, limitando l'iniziativa del Vicario giudiziale a una funzione piuttosto di integrazione alla (che non invece di sostituzione della) iniziativa della parte⁽¹¹⁾. In questo senso trovo molto azzeccata la sottolineatura del fatto che la norma chieda il consenso di entrambe le parti per la procedibilità del processo breve: quindi anche quello della parte attrice, che potrebbe avere delle valide ragioni per preferire la forma ordinaria del processo⁽¹²⁾.

2. Va ulteriormente precisato che, secondo una convincente interpretazione, con la scelta del rito da parte del Vicario giudiziale verrebbe meno la possibilità di passare da una forma processuale all'altra, secondo il noto principio per cui *electa una via non datur transitus ad alteram*⁽¹³⁾.

⁽¹⁰⁾ Cf M. Mingardi, *Questioni legate alla scelta...*, 14.

⁽¹¹⁾ Quanto alla natura esplicita della richiesta dell'uso del processo breve non basteranno – come invece mi è capitato di vedere – una proposta orale dell'avvocato al Vicario giudiziale, oppure un appunto manoscritto sulla prima pagina del libello.

⁽¹²⁾ Cf M. Mingardi, *Questioni legate alla scelta...*, 14-15 e 17.

⁽¹³⁾ Con la fissazione del dubbio di causa si avrebbe dunque anche la *fermezza* del rito, come si esprime M. del Pozzo, *Il processo...*, 163. Analogamente anche A. Giraud, *La scelta della via processuale*, 100, che prende in esame (critico) anche la risposta privata del 1° ottobre 2015 (prot. 15138/2015) del PCTL. È questo l'unico punto sul quale mi discosto dalla relazione di M. Mingardi, *Questioni legate alla scelta...*, 20-21.

Condivido tale **limitazione del passaggio da una forma all'altra** del processo alla sola fase iniziale del giudizio. Pretendere che – magari a seguito di una complessa istruttoria in un processo ordinario – si abbandoni la forma appunto ordinaria del giudizio con la motivazione che, nel frattempo, la nullità del patto nuziale sarebbe diventata evidente e che i due coniugi sono d'accordo quanto a tale modifica di rito processuale, sembra alquanto incoerente con la natura del processo breve che, come disegnato dal Legislatore, prevede che la qualità manifesta della nullità sia verificabile fin dall'inizio del processo stesso, non già alla sua fine. Se poi la istruttoria dovesse per di più essere completata dopo detto passaggio dalla forma ordinaria a quella breve, ci si dovrebbe domandare in che senso si sarebbe già conseguita una evidenza della nullità.

3. In ogni caso viene molto chiaramente sottolineata la **qualità esplicita del consenso** (originario o sopravvenuto che sia) dei coniugi, quale condizione legittimante l'utilizzo del processo breve; anzi alcuni ritengono che sia necessaria la forma scritta di tale adesione-consenso⁽¹⁴⁾. Tale consenso «*deve essere comunque espresso, specifico e iniziale (ancorché possa non essere originario)*»⁽¹⁵⁾, ovvero «*esplicito e formale*»⁽¹⁶⁾. In ogni modo, il consenso della parte non può essere presunto e, in particolare, «*el silencio de la parte demandada tampoco puede interpretarse como presunción de que otorga su consentimiento*»⁽¹⁷⁾.

Da ciò discendono alcune importanti conseguenze, ossia:

3.1. L'inapplicabilità dell'art. 11 § 2 RP al processo breve quanto al *non refragari* dell'altra parte, nel senso che detto atteggiamento non può essere comunque confuso con l'acconsentire⁽¹⁸⁾ *et quidem* alla specifica forma pro-

⁽¹⁴⁾ F. Heredia Esteban, *El proceso más breve...*, 107.

⁽¹⁵⁾ M. del Pozzo, *Il processo...*, 133.

⁽¹⁶⁾ M.K. Adam, "Processus brevior" davanti al vescovo, in AA.VV., *Ius et Iustitia XVIII. Acta XVIII symposii iuris canonici anni 2016* (Associazione Canonistica Slovacca), 59.

⁽¹⁷⁾ C. M. Moran Bustos, *El proceso...*, 143.

⁽¹⁸⁾ Diversi autori fanno rilevare la frequente ambiguità della posizione assunta dalla parte convenuta in causa, ad esempio nella forma della rimessione alla giustizia del tribunale, passibile di diverse interpretazioni: ad esempio C. Peña García, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus"*, in «Estudios eclesiásticos» 90 (2015) 648 e 664-665; cf anche C. M. Moran Bustos, *El proceso...*, 140-141, nota 22; P. Moneta, *La dinamica processuale...*, 47-48. Così anche Peña García, *El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal*, in M.E. Olmos Ortega (Ed.), *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Madrid 2016, 98 e G. Nuñez, *El proceso brevior: exigencias y estructura*, in «Ius canonicum» 56 (2016) 142-143, che pure conclude per la non applicabilità di tale prescritto al fine di ritenere attuata la condizione prevista dal can. 1683, 1° MIDI. Cf anche M. Canonico, *Il nuovo processo matrimoniale canonico tra innovazioni legislative ed incertezze applicative*, in «Il diritto ecclesiastico» 125 (2015) 567. Analizza le possibili risposte dell'altra parte anche A. Giraud, *La scelta della via processuale*, 88-89.

cessuale. Si condivide pienamente – a proposito della non applicabilità dell’art. 11 § 2 per la verifica della prima condizione di procedibilità del processo breve – l’argomentazione di uno dei membri della Commissione che ha predisposto i testi del mp⁽¹⁹⁾: soprattutto quello che potrebbe essere denominato come l’argomento sistematico, che fa presente come l’art. 11 sia contenuto nel titolo III della RP, che si occupa della introduzione e istruzione della causa in genere, e non invece nel titolo V, dedicato esplicitamente al processo breve.

3.2. Il fatto che l’assenza dal giudizio o l’irreperibilità dell’altro coniuge rendono improcedibile il processo breve⁽²⁰⁾.

In merito a queste due prime conseguenze, vanno richiamati due pronunciamenti che, per quanto aventi valore di risposte private, non mancano tuttavia di autorevolezza⁽²¹⁾, come si può desumere anche dal fatto che a tali risposte sia stata data notorietà attraverso il loro stabile inserimento in un sito collegato a quello ufficiale del dicastero che le ha prodotte. Precisamente: la risposta 1° ottobre 2015 del PCTL prot. 15138/2015 afferma che la presunzione dell’art. 11 § 2 vale solo per il processo ordinario e che per il processo breve serve il consenso esplicito di entrambe le parti, non possibile laddove l’altra parte sia irreperibile. Analogamente si esprime la risposta 1° ottobre 2015 prot. 15139/2015 sempre del PCTL: il semplice silenzio di una parte non può essere scambiato con il suo assenso, mentre al contrario un consenso esplicito è inteso come una condizione *sine qua non* per l’applicazione del processo breve⁽²²⁾.

⁽¹⁹⁾ Cf P. Moneta, *La dinamica processuale...*, 47-49. Ne segue l’impostazione J. Ros Córcoles, *El vicario judicial...*, 95-96.

⁽²⁰⁾ Concordano M. del Pozzo, *Il processo...*, 109; C. M. Moran Bustos, *El proceso...*, 141-143; W.L. Daniel, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of “Manifest Nullity” of Marriage*, in «The Jurist» 75 (2015) 578-579; C. Peña García, *El nuevo proceso...*, 577; C. Peña García, *La reforma...*, 648; M. Mingardi, *Questioni legate alla scelta...*, 15. Sembra invece considerare in senso diverso (ma meno, a mio avviso, coerentemente con la ratio di tale tipo di processo e con gli studi più approfonditi che abbiamo citato) L. Sabbaese, *Nuove norme ...*, 27.

⁽²¹⁾ Affronta la questione del loro valore giuridico R. Rodríguez Chacón, *Antecedentes, estructura y valor jurídico en el sistema normativo canónico de los dos motu proprio de 15 agosto 2015 y sus normas anejas*, in M.E. Olmos Ortega (Ed.), *Proceso de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Madrid 2016, 52-55; secondo tale autore le risposte particolari rese pubbliche dal PCTL avrebbero il valore di cosiddetti pareri-nota, senza valore vincolante diretto, ma costituenti una fonte sussidiaria del diritto canonico precisamente a titolo di prassi della Curia romana, alla quale rinvia il can. 19.

⁽²²⁾ Analizza minuziosamente le problematiche relative all’applicazione dell’art. 11 § 2 RP G. Boni, *Problemi, criticità, dubbi...*, 59-61. Nega la possibilità di confondere non opposizione del convenuto e sua adesione alla domanda attrice anche J. Llobell, *Alcune questioni...*, 28; così come A. Giraud, *La scelta della via processuale*, 89.

3.3. Secondo alcuni, infine, il venir meno del consenso in corso di causa imporrebbe il passaggio al processo ordinario⁽²³⁾, fino a ipotizzare una possibile nullità degli atti per l'uso illegittimo della forma *brevior* del processo⁽²⁴⁾.

Distinguendo i due profili, sarei piuttosto incerto quanto alla prima conseguenza, ossia che il venire meno del consenso di una delle parti (per quanto prima della conclusione in causa⁽²⁵⁾) comporti il passaggio della causa stessa al processo ordinario. Infatti, il consenso di cui al can. 1683, 1° MIDI appare richiesto nella fase iniziale della causa e, come detto sopra, personalmente aderisco alla interpretazione che ritiene che la scelta della forma processuale ai sensi del can. 1676 § 2 produca una situazione irreversibile quanto al rito processuale⁽²⁶⁾. La revoca del consenso di una delle parti⁽²⁷⁾ non ne impedirà quindi lo svolgimento, ma potrà semmai avere un peso nel giudizio del vescovo, a titolo di eventuale possibile difficoltà circa l'effettivo conseguimento della certezza morale richiesta per una decisione affermativa⁽²⁸⁾.

Quanto invece alla seconda conseguenza – ossia la nullità del processo per uso illegittimo della forma *brevior* – per quanto il consenso di entrambe le parti (e, tanto meno, la sua permanenza) non venga espressamente previsto nel can. 1683 MIDI come requisito *ad validitatem* per l'utilizzo della forma breve del processo; e per quanto non possa essere messo in discussione il potere del vescovo diocesano di giudicare un caso matrimoniale di sua competenza, non si deve dimenticare che anch'egli, nell'esercitare la

⁽²³⁾ C. M. Moran Bustos, *El proceso...*, 143, ragiona analogicamente a partire dai cann. 1674 § 3 MIDI e 1518, distinguendo se il venir meno dell'accordo avvenga prima o dopo la *conclusio* in causa; nel secondo caso il processo breve potrebbe proseguire sino alla sua conclusione.

⁽²⁴⁾ Così L. Sabbaresse, *Il processo più breve...*, 49.

⁽²⁵⁾ Che in questo caso si dovrebbe verosimilmente far coincidere con il decreto di cui il can. 1686 MIDI, dal momento che una formale conclusione in causa non è prevista nella dinamica del processo breve.

⁽²⁶⁾ Anche E. Di Bernardo, *Problemi e criticità...*, 132 si esprime sfavorevolmente ad un passaggio automatico della causa al processo ordinario nel caso venga meno il consenso di una delle parti. Le due possibili soluzioni che vede in tale eventualità sono la rinuncia (al processo breve) o la presentazione comunque della causa al vescovo, che la invierà eventualmente al processo ordinario.

⁽²⁷⁾ Peraltro fra la revoca del consenso a una specifica forma processuale e il venire meno di una delle parti per morte (secondo la disciplina invocata analogicamente a sostegno della posizione contraria) appare esservi una differenza piuttosto sensibile.

⁽²⁸⁾ Il vescovo dovrà valutare attentamente non solo l'influenza della revoca del consenso al processo breve sulla prova del motivo di nullità, ma anche le ragioni di detta revoca. Peraltro, se la revoca del consenso dell'altro coniuge alla forma *brevior* del processo fosse possibile in ogni momento della causa (con gli effetti della improcedibilità della stessa anche dopo il momento della scelta della forma processuale ai sensi del can. 1676 § 2 MIDI), tale fatto potrebbe trasformarsi persino in uno strumento dilatorio del processo: prestando maliziosamente il consenso all'inizio e poi revocandolo in *limine decisionis*. Quella di lasciar comunque giungere la causa alla decisione del vescovo, mi sembra la cautela ragionevolmente applicata e illustrata da M. Mingardi, *Questioni legate alla scelta...*, 21-22.

potestà giudiziale, deve agire *ad normam iuris*, mentre ai fedeli spetta il diritto a seguito del quale *si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis* (can. 221 § 2). Ora, la forma breve del processo può essere praticata *ad normam iuris* laddove vi sia il consenso iniziale di entrambi i coniugi, almeno (e comunque) quanto all'utilizzo di detta forma processuale. Pertanto, non ritengo irragionevole la posizione di chi sostiene che il processo breve sarebbe nullo se utilizzato senza il consenso originario di entrambi i coniugi⁽²⁹⁾. Invece, come detto poco sopra, non vedrei tale tipo di sanzione processuale se il consenso venisse meno nel corso della causa, dopo la scelta della forma processuale da parte del vicario giudiziale.

4. A proposito di questa prima condizione specifica per la procedibilità del processo breve, devono essere affrontate altre due questioni rilevanti.

4.1. La prima è se la condivisione della domanda abbracci necessariamente il merito, richiedendo un vero e proprio litisconsorzio attivo (proprio o improprio che sia); oppure possa ***limitarsi alla condivisione della forma processuale***, accettando l'altra parte (che resterebbe dunque convenuta) le diminuite garanzie processuali offerte dal processo breve⁽³⁰⁾. Alcuni sostengono⁽³¹⁾ infatti che il consenso dell'altra parte richiesto dal can. 1683, 1° MIDI «*debba avere per oggetto proprio la scelta di chiedere il processo più breve*», unitamente alla «*accettazione di una partecipazione attiva al processo nella forma più breve*»⁽³²⁾. Il limitare il consenso dell'altro coniuge alla forma processuale breve non solo sarebbe più tecnicamente preciso – un conto è infatti condividere la domanda principale, un altro è accettare una determinata forma processuale – ma anche favori-

⁽²⁹⁾ Mi sembra proprio che concordi anche M. Mingardi, *Questioni legate alla scelta...*, 19.

⁽³⁰⁾ Cf G.P. Montini, *L'accordo dei coniugi quale presupposto del processus matrimonialis brevior* (can. 1683, 1° MIDI), in «Periodica de re canonica» 105 (2016) 395-415 e G.P. Montini, *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior...*, 48-50. Appare sposare questa particolare lettura L. Sabbarese, *Il processo più breve...*, 47.

⁽³¹⁾ Rileva la sussistenza di «una disparità di vedute in dottrina circa il contenuto del consenso richiesto nel processus brevior» M. del Pozzo, *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, in AA.VV., *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano 2017, 60.

⁽³²⁾ A. Giraudo, *La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità: processo ordinario o processo più breve*, in Redazione di «Quaderni di diritto ecclesiale» (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, 52.

rebbe la necessaria certezza del diritto, perché sull'oggetto di tale consenso si sono già manifestate diverse opinioni dottrinali per cui: «*Sarebbe l'unico caso nel quale un requisito di carattere processuale sarebbe abbandonato alla totale incertezza o genericità del suo contenuto*»⁽³³⁾. Occorrerebbe cioè non confondere la verifica della prima condizione, relativa alla mera forma processuale, con quella della seconda, che concerne piuttosto il contenuto della causa e dove la condivisione o meno del motivo di nullità, della esposizione dei fatti e delle prove proposte può gettare luce sulla evidenza o meno della nullità del matrimonio che si vuole sottoporre al giudizio della Chiesa⁽³⁴⁾.

Va peraltro segnalato che altra dottrina si domanda persino se sia davvero necessaria o anche solo opportuna la richiesta del consenso di entrambi i coniugi⁽³⁵⁾. Infatti, la *ratio* ultima del processo breve appare essere l'evidenza del motivo di nullità: e in questo il processo breve condivide la logica del processo documentale (cf can. 1688 MIDI); mentre invece il consenso dei coniugi è condizione per l'utilizzo del processo contenzioso orale (comunque vietato per le cause matrimoniali: cf can. 1691 § 2 MIDI), dove il non accordo esclude la possibilità di farvi ricorso (cf can. 1656 § 1). L'esigere anche per il processo breve l'accordo dei coniugi finirebbe dunque per risolversi in una limitazione delle possibilità di sua applicazione, sacrificandone la *ratio* più propria, ossia la evidenza del motivo di nullità. A mio avviso, tuttavia, le più limitate garanzie processuali che esso offre possono giustificare la prudenza in merito del Legislatore nel richiedere l'accordo di entrambi gli interessati circa l'uso di tale forma processuale, introdotta come una novità così grande nel sistema processuale canonico. Condivido quindi la prudente richiesta del consenso di entrambe le parti per il suo possibile utilizzo.

In ogni caso, per quanto sia probabile che la forma del litisconsorzio attivo sia quella che più frequentemente preluderà alla instaurazione di un processo *brevior*, non si può escludere che tale rito processuale possa essere

⁽³³⁾ G.P. Montini, *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior...*, 49. Anche il fatto che il processo breve possa essere proposto ex art. 15 RP dal Vicario giudiziale porterebbe chiaramente a distinguere fra domanda di merito e consenso alla forma processuale *brevior*.

⁽³⁴⁾ Condivide tale impostazione anche M. Mingardi, *Questioni legate alla scelta...*, 16-17.

⁽³⁵⁾ Cf ad esempio C. Peña García, *El nuevo proceso...*, 579 e 591, la quale si domanda appunto come mai, in presenza di una nullità *patente*, non si possa fare a meno del consenso dell'altro coniuge circa l'uso del processo breve. Argomenti che la studiosa ribadisce anche in C. Peña García, *La reforma...*, 666 e C. Peña García, *El proceso ordinario...*, 99, nota 22.

applicato anche laddove l'altro coniuge non sia attore ma solo convenuto, pur accettando la forma breve del processo. Si fa presente che tale interpretazione non solo può essere più rispettosa della realtà delle cose⁽³⁶⁾, ma anche favorire l'utilizzo del processo breve in presenza della sua seconda condizione legittimante.

Infine, incentrare il consenso delle parti sull'accettazione della forma processuale potrebbe aiutare a equilibrare quei timori – suscitati da parte della dottrina – che si vada verso una dichiarazione di nullità *per mutuo consenso*, o che comunque le cause dove entrambe le parti aspirino alla dichiarazione di nullità abbiano un trattamento diverso e più favorevole delle altre⁽³⁷⁾.

4.2. La seconda questione – che però a questo punto può anche essere considerata come aver trovato una risposta adeguata e condivisa – è la seguente: la norma canonica all'esame chiede il consenso dei *coniuges*; sorge quindi spontanea la domanda su quali siano i doveri e le facoltà del ***Defensore del vincolo*** in merito alla scelta della forma processuale.

Dal confronto fra i cann. 1676 § 2 e 1683, 1° MIDI appare chiaro che non se ne esige il consenso per l'applicazione del processo breve. Appare tuttavia del tutto opportuna l'acquisizione in merito del suo parere; e ciò fra il momento della ammissione del libello (can. 1676 § 1 MIDI) e la scelta della forma processuale (can. 1676 § 2 MIDI)⁽³⁸⁾.

È stata pure ormai definitivamente superata⁽³⁹⁾ – anche grazie alla pubblicazione del testo del mp su AAS – una discrasia che si era per qualche tempo protratta fra il testo latino e quello italiano del can. 1676 § 2 MIDI quanto all'inciso *audito vinculi defensore*, chiarimento che conferma la necessità della acquisizione del suo parere in merito.

In ogni modo, in dottrina si era fin da subito auspicata una partecipazione

⁽³⁶⁾ Talvolta, nel passato (soprattutto prima dell'art. 102 DC) si è fatto osservare – a favore della possibilità di un ricorso congiunto dei coniugi in una causa di nullità matrimoniale – che il pretendere che uno di essi risulti per forza convenuto sarebbe un formalismo, laddove egli condividesse la domanda principale. Altrettanto formalistico sarebbe però oggi pretendere che l'altro coniuge debba essere senz'altro co-attore, ossia condivida la domanda principale, per l'applicazione del processo breve, laddove egli accetti comunque questa specifica forma processuale.

⁽³⁷⁾ Cf G. Boni, *Problemi, criticità, dubbi ...*, 55-56 che riferisce (come si è già visto più sopra) l'opinione di E. Peters alla nota 232 e quella di M.G. Ferrante alla nota 233.

⁽³⁸⁾ Così anche W.L. Daniel, *The Abbreviated Matrimonial Process...*, 580-581.

⁽³⁹⁾ La segnala per esempio R. Rodriguez Chacón, *Antecedentes...*, 38.

tempestiva e attiva del Difensore del vincolo⁽⁴⁰⁾, perché nel processo breve la parte pubblica assicura il contraddittorio anche quanto alla scelta del rito processuale⁽⁴¹⁾. Quindi – sulla base di quanto a lui fornito ai sensi del can. 1676 § 1 MIDI, ossia argomentando a partire dal libello e dai suoi allegati⁽⁴²⁾ – il Difensore del vincolo potrebbe opporsi alla trattazione della causa secondo il processo breve. Il Vicario giudiziale, nel prendere la sua decisione quanto alla forma processuale, dovrà tener conto delle osservazioni della parte pubblica, dando ragione nel suo decreto ai sensi del can. 1676 § 2 MIDI del perché le abbia accolte o, invece, disattese. Giustamente viene fatto notare che una disattenzione a eventuali ragionevoli osservazioni del Difensore del vincolo potrebbe essere causa di una ammissione azzardata al processo *brevior*, nonché prodromica alla sua rimessione da parte del vescovo al processo ordinario, con la conseguenza di un allungamento dei tempi complessivi della causa⁽⁴³⁾.

Prospettiva esperienziale

Vorrei ora presentare alcune riflessioni che partono dalla prassi di questo primo triennio di applicazione della forma breve del processo di nullità matrimoniale presso il tribunale Lombardo, proprio con riferimento ai criteri di sua procedibilità e qui cominciando dal primo, quello sino ad ora analizzato.

⁽⁴⁰⁾ Cf M. del Pozzo, *Il processo...*, 149 e 166; E. Napolitano, *Il processus brevior nella Lettera Apostolica motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus*, in «Monitor Ecclesiasticus» 130 (2015) 559, che cita l'intervento di N. Schöch in occasione della presentazione del mp l'8 settembre 2015. In maniera conforme C. Peña García, *El nuevo proceso...*, 583. A. Giraudo, *La scelta della modalità...*, 47 dà per pacifica l'acquisizione del parere del Difensore del vincolo quanto alla scelta processuale e in 53 e 62 sviluppa ulteriormente l'argomento.

⁽⁴¹⁾ C. M. Moran Bustos, *El proceso...*, 138-139 paventa infatti che il ricorso congiunto possa in qualche caso coprire un patto fittizio, che non corrisponde cioè alla sostanza delle cose (ossia a una vera condivisione della domanda giudiziale), ma che integri solo una mera tattica processuale, volta ad ottenere la dichiarazione della nullità matrimoniale secondo una forma processuale ritenuta più facile e volta «a conseguir la nulidad a toda costaw». Per qualche esperienza fatta nel frattempo sono del parere che tale timore del Decano della Rota Spagnola sia tutt'altro che infondato.

⁽⁴²⁾ Molto opportunamente A. Giraudo, *La scelta della modalità...*, 54 precisa che, per poter presentare le sue osservazioni anche quanto alla scelta della forma processuale, il Difensore del vincolo dovrà poter prendere visione non solo del libello, ma anche dei suoi allegati, così come delle eventuali integrazioni chieste alle parti dal Vicario giudiziale ai sensi dell'art. 15 RP; posizione ribadita in A. Giraudo, *La scelta della via processuale*, 94.

⁽⁴³⁾ Cf M. Mingardi, *Questioni legate alla scelta...*, 10-11.

Premetto che nell'anno 2016 sono state presentate al tribunale Lombardo quindici richieste di *processus brevior*, solo quattro delle quali sono state ammesse. Nel corso dell'anno 2017 ne sono state presentate cinque, delle quali una sola ammessa. Nel corso del 2018 ne sono state presentate pure cinque, delle quali due ammesse.

1. Il primo dato che colpisce è che in una buona parte dei casi che hanno dovuto essere inviati al processo ordinario **nel corso del 2016** il fondamento stesso della domanda principale (la richiesta di dichiarazione di nullità del matrimonio) appariva come molto debole, in alcuni di essi addirittura al limite della mancanza del *fumus boni iuris*⁽⁴⁴⁾, mentre era presente il consenso originario delle parti alla forma breve del processo. Evidentemente, nei casi ai quali si è fatto cenno, si confidava nella sola richiesta congiunta delle parti, sopravvalutandola e dimenticando quella che è la ragione più propria del processo breve: la qualità manifesta della nullità e il fatto – chiaramente condiviso dalla dottrina – che le due condizioni poste dal rinnovato can. 1683 sono indisgiungibili, come più sopra già ricordato. Anzi, in uno di tali casi, parlando in seguito con l'avvocato che aveva proposto la causa e quasi scusandomi con lui di non aver potuto farla svolgere con il processo breve, mi sono sentito dire – con mia grande meraviglia – che la mia decisione era perfettamente giusta, perché non c'erano le caratteristiche per il processo breve e che la relativa domanda era stata da lui fatta solo per insistenza delle parti. La mia meraviglia deriva dalla presupposizione che l'avvocato dovrebbe aiutare le parti ad agire ragionevolmente e secondo le effettive possibilità loro offerte dal diritto, non invece accettando di farsi mero propugnatore dei loro desideri, magari suscitati da informazioni poco precise rispetto al contenuto effettivo della disciplina canonica.

Invece, **nel corso del 2017**, le cinque domande di processo breve proposte sono risultate mediamente meglio ponderate, anche se in tre casi si è ritenuto che mancasse la seconda delle condizioni richieste, quella del can. 1683, 2° MIDI, risultando quindi più prudente l'avvio alla forma ordinaria del processo. In una delle due domande meritevoli di accoglimento quanto alla condizione prevista dal can. 1683, 2° MIDI, l'utilizzo della

⁽⁴⁴⁾ Tanto è vero che alcune di esse, anche dopo il processo ordinario, sono finite con una sentenza negativa.

forma breve del processo non ha potuto però essere accordato per mancanza di risposta della parte convenuta che, secondo la linea interpretativa sopra illustrata, non è stata intesa alla stregua di un (tacito) consenso. Peraltro, l'avvio della causa al processo ordinario è risultato per così dire provvidenziale, in quanto l'istruttoria ha presentato una prova testimoniale molto al di sotto delle aspettative prospettate nel libello. Infatti – la causa verteva sull'errore ai sensi del can. 1098 avente come oggetto la tossicodipendenza dell'attore – per quanto l'uso di cocaina da parte di lui fosse attestato per il periodo di qualche mese successivo alla celebrazione nuziale da una cartella clinica di una struttura sanitaria, la convenuta e i testi hanno detto di ignorare quando esattamente l'uso di droga fosse incominciato, se subito prima o subito dopo le nozze. Tale risultanza della prova orale ha reso necessari sia un supplemento istruttorio, cercando di ottenere notizie anamnestiche più precise da parte di una comunità di recupero nella quale il soggetto era stato ospitato a partire da poco meno di un anno dopo le nozze; sia anche l'introduzione di due nuovi capi di nullità (can. 1095, 2°-3°) e l'effettuazione di una perizia.

Per quanto concerne **l'anno 2018**, si è invece presentato un fenomeno per così dire nuovo, ossia la proposizione – accompagnata da notevoli insistenze – di due domande per così dire *fai da te* di processo breve, dove cioè le persone stavano in giudizio da sole, affermando di essere state aiutate da persone competenti in altre regioni italiane. Per rendersi conto della poca consistenza di tali domande basti dire che in una di esse era certo fin dall'inizio che si sarebbe dovuta fare una perizia sulla donna; ma anche che l'uomo, pur presentatosi come co-attore, non avrebbe reso la sua deposizione; infine che nessuno dei dieci testimoni indicati era disponibile a comparire presso il tribunale Lombardo, per cui sarebbero state necessarie rogatorie in ben cinque tribunali diversi dispersi sul territorio nazionale, equamente distribuiti fra Nord, Centro e Sud. In ogni modo, nel corso del 2018, le domande di processo *brevior* sono state cinque: due ammesse e già risolte nel giro una di tre mesi dalla proposizione della domanda e una di quattro mesi (ma con di mezzo il mese di agosto nel quale il tribunale è chiuso).

2. Si è detto che il consenso dell'altra parte al processo breve deve essere esplicito. Ma tale consenso, **per essere vero, deve anche essere informato**, ossia consapevole di cosa sia il processo breve e di quali siano le im-

plicazioni della sua scelta⁽⁴⁵⁾. Anche qui una esperienza concreta: per curiosità, ho eseguito personalmente – ai sensi del can. 1418, quindi in rogatoria – l’interrogatorio di una parte convenuta e di una teste in un processo breve pendente presso un altro tribunale italiano. Prescindo qui dal quesito se l’uso della rogatoria sia compatibile con il processo breve, soprattutto nel caso di una parte⁽⁴⁶⁾. Quello che voglio sottolineare è che alla fine del libello si trovavano tre firme della convenuta, con le quali confermava tre precise dichiarazioni: di essere favorevole alla causa; di essere concorde coi capi di nullità proposti; di essere d’accordo con l’utilizzo del processo breve. Ebbene, nell’interrogatorio la donna, pur confermandosi favorevole alla causa, fece anzitutto vacillare il capo di nullità che la concerneva, né apportò nulla di sicuro per quello che concerneva il marito. Ma, soprattutto, quando alla fine dell’udienza le spiegai che avremmo trasmesso le deposizioni raccolte al tribunale rogante, il quale avrebbe proseguito la causa nella forma breve alla quale ella stessa aveva dato il consenso, la donna mi disse candidamente di non sapere nulla sullo svolgimento del processo breve; le era stato chiesto di mettere quelle firme e lei lo aveva fatto. A quel punto, feci mettere a verbale tale dichiarazione della signora, come anche che ella prendeva atto che le veniva (solo) in quel momento spiegato in cosa consista il processo *breavior*.

Non molto tempo dopo, nella nostra Cancelleria, si è presentato un signore per far autenticare la sua firma su un libello da presentare allo stesso tribunale e con le medesime caratteristiche, ossia la triplice firma di adesione della quale appena sopra. Alla domanda della (molto professionale) responsabile della Cancelleria del nostro tribunale se si rendesse conto di cosa stesse firmando e se sapesse cosa sia il processo breve, il soggetto ha risposto di non saperlo e anzi di non volerlo nemmeno sapere: l’unica cosa che gli interessa è che il processo sia breve. Questi episodi mi fanno sorgere dei dubbi su come si sia svolta nel caso la tanto giustamente sottolineata pastorale pregiudiziale e su come sia possibile che qualche tribunale

⁽⁴⁵⁾ Lo sottolinea opportunamente A. Giraud, *La scelta della via processuale*, 87-88.

⁽⁴⁶⁾ Ne ho trattato in P. Bianchi, *Lo svolgimento del processo breve: la fase istruttoria e di discussione della causa*, in Redazione di «Quaderni di diritto ecclesiale» (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, 73-74 e in una relazione dal titolo *Lo svolgimento del processus breviar*, tenuta nell’annuale convegno del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (3-7 luglio 2017), in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura di), *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Milano 2018, 307-308.

non sorvegli adeguatamente circa quella che a me sommessamente sembrerebbe una corretta modalità di svolgimento delle cause, ossia nella chiarezza e nella informazione delle parti.

Una esperienza analoga e ugualmente problematica appare abbia fatto anche il vicario giudiziale del tribunale Flaminio, viste le cautele che esprime nel suo studio più volte richiamato⁽⁴⁷⁾.

3. Una delle quattro cause ammesse nel 2016 al processo breve non si presentava con una espressa richiesta in merito. Tuttavia, il libello proponeva il caso di un matrimonio molto breve, ossia della durata di soli tre mesi, circostanza che si è ritenuta degna di considerazione alla stregua dell'art. 14 § 1 RP. Inoltre il libello affermava in modo molto chiaro l'esclusione dell'indissolubilità da parte della donna e indicava nominativamente due testimoni (disponibili a deporre) come perfettamente a conoscenza della riserva della donna circa l'indissolubilità. Un'altra circostanza narrata appariva significativa: ossia che la donna avesse fatto fallire in pratica sul nascere una terapia psicologica di coppia, proprio perché irrevocabilmente determinata a lasciare il marito. Infine, al libello era allegata una dichiarazione della donna convenuta, la quale affermava: di essere a conoscenza della domanda dell'attore, di ritenere che essa corrispondesse alla verità e che ella stessa era disponibile a partecipare al giudizio.

Considerato tutto ciò, in qualità di Vicario giudiziale e ai sensi dell'art. 15 RP, prendevo ***l'iniziativa di proporre l'attuazione del processo breve***. Pertanto, il decreto di ammissione del libello chiedeva esplicitamente alla convenuta la disponibilità a tale rito processuale (ottenendone risposta affermativa); il decreto chiedeva altresì alle parti di produrre quanto prima delle referenze di sacerdoti (cf il can. 1678 § 1 MIDI) a loro proposito, nonché una relazione della psicologa, confermativa della circostanza indicata in libello, ossia il rifiuto della donna ad avvalersi di tale tipo di aiuto.

Purtroppo però l'istruttoria – fissata tempestivamente e concentrata in un solo giorno (parti al mattino e testi al pomeriggio) – ha portato a un radicale ridimensionamento non solo della evidenza della nullità, ma persino

⁽⁴⁷⁾ Cf M. Mingardi, *Questioni legate alla scelta...*, 10, nota 28.

ha posto in dubbio la fondatezza della domanda, basata come detto sulla ipotesi di esclusione della indissolubilità da parte della convenuta. Infatti: nella sua deposizione nulla ha addotto l'attore in merito; la donna ha detto che – affaticata per un cambio di lavoro e sentendosi poco sostenuta dal fidanzato – temeva che il loro matrimonio potesse non durare, ma che si era sposata fidando che le cose andassero bene come nei dieci anni di fidanzamento, dei quali gli ultimi cinque di convivenza. Negò inoltre di aver voluto interrompere la terapia della psicologa, spiegando che era stata la stessa a dir loro, dopo qualche incontro, che essendo molto giovani e sposati da un paio di mesi dovevano provare ad affrontare le loro difficoltà: semmai la terapia sarebbe stata ripresa più avanti. I due testi, poi, invece che confermare la *riserva* della donna (come affermato nel libello), si limitarono a dire che negli ultimi tempi prima delle nozze la vedevano meno entusiasta. Nessuna relazione della psicologa venne esibita, così come nessuna testimoniale a favore della convenuta, pretesa autrice della esclusione, la cui dichiarazione giudiziale riveste quindi una importanza del tutto particolare.

A questo punto il Patrono che aveva proposto la causa – dopo aver inizialmente manifestato l'intenzione di mandare comunque il caso alla valutazione del vescovo – nel tempo fissatogli ai sensi del can. 1686 MIDI per la presentazione delle difese ha proposto una domanda di supplemento istruttorio, consistente nella richiesta di audizione di due nuovi testi. Tale domanda è stata ammessa e – prescindendo qui dalla questione se ciò sia possibile in un processo breve, oppure se ciò rappresenti la pratica ammissione della qualità non manifesta dalla nullità del matrimonio⁽⁴⁸⁾ – ha apportato elementi di nessun rilievo probatorio. Passata poi al vescovo per la decisione, la causa è stata rimessa al processo ordinario.

IL COSIDDETTO PRESUPPOSTO MATERIALE DEL PROCES- SUS BREVIOR: IL CAN. 1683, 2° MIDI

Approccio dottrinale

La dottrina ha commentato e suddiviso variamente la presentazione e

⁽⁴⁸⁾ Anche di ciò ho trattato in P. Bianchi, *Lo svolgimento del processo breve...*, 82-83.

l'analisi di questo secondo numero del canone. Alla luce di essa, si possono evidenziare nel testo normativo quattro elementi, dei quali l'ultimo sarebbe il requisito chiave, quello effettivamente legittimante l'utilizzo del processo breve⁽⁴⁹⁾. Per questo, nella presente esposizione lo si tratta come primo, perché gli altri hanno una funzione per così dire strumentale in relazione ad esso.

E, in effetti, è stata proposta – proprio da parte di uno dei membri della Commissione che ha lavorato alla redazione di MIDI – la distinzione fra questo requisito – che avrebbe valore *sostanziale* – e le altre prescrizioni del canone, che avrebbero invece valore *processuale*, ossia probatorio⁽⁵⁰⁾.

1. Il requisito cardine è dunque che la nullità del matrimonio appaia *manifesta*, ovvero sostenuta da argomenti particolarmente *evidenti*, come li definisce il principio IV, prima parte, della sezione introduttiva del mp MIDI, il cosiddetto proemio al testo normativo, quello che espone i principi posti alla base della riforma.

1.1. La qualità manifesta della nullità o la sua evidenza sono concetti definiti dalla dottrina come indeterminati e particolarmente impegnativi⁽⁵¹⁾, costituendo un presupposto processuale di non facile verifica, soprattutto in *limine litis*⁽⁵²⁾; concetti non definiti in diritto e la cui concreta determinazione sarebbe affidata «*al ragionamento di ogni uomo razionale*»⁽⁵³⁾. Si è altresì osservato come: «*La nozione di “nullità manifesta” non è determinata nel suo significato dal motu proprio, né da alcuna altra fonte normativa*» e andrà pertanto ricostruita attraverso gli strumenti ordinari di ermeneutica giuridica⁽⁵⁴⁾.

⁽⁴⁹⁾ Così C. M. Moran Bustos, *El proceso...*, 152; così anche C. Peña García, *El nuevo proceso...*, 575, che indica appunto come elemento determinante che la nullità del matrimonio si deduca con certezza dagli elementi apportati. Cf anche F. Heredia Esteban, *El proceso más breve...*, 108.

⁽⁵⁰⁾ Cf P. Moneta, *La dinamica processuale...*, 50.

⁽⁵¹⁾ Cf M. del Pozzo, *Il processo...*, 136 e 138.

⁽⁵²⁾ Cf C. M. Moran Bustos, *El proceso...*, 144 e 146.

⁽⁵³⁾ M.K. Adam, “*Processus brevior*”..., 61. Interessante lo sforzo dell'autore nel ricavare il contenuto (giuridico) di detti concetti dall'analisi delle occorrenze del termine *manifesto* nel Codice.

⁽⁵⁴⁾ I. Zuanazzi, *La gravidanza inattesa: valore presuntivo nella giurisprudenza rotale*, in «Rivista telematica (www.statoechiase.it)», n. 12 del 2018, 3. L'articolo si raccomanda in quanto, in tutta la sua prima parte (2-15), anche facendo riferimento alla canonistica classica, cerca di individuare un significato chiaro e attendibile del concetto di nullità manifesta.

A questo proposito appare forse un po' troppo ottimistica la pur autorevole opinione che «*in non poche cause la fondatezza della richiesta di nullità emerge con chiarezza sin dall'esposizione della vicenda matrimoniale delineata nel libello introduttivo*»⁽⁵⁵⁾. Trovo invece molto più realistica l'affermazione secondo la quale: «*Come in altri processi, anche in quello canonico i fatti adottati nella pretesa o nella contraddizione raramente risultano concludenti*»⁽⁵⁶⁾. In merito a tali contrastanti affermazioni, appare chiaro che l'investigazione previa, prevista dai primi articoli della RP, rivestirà un ruolo di particolare importanza⁽⁵⁷⁾: essendo destinata ad evidenziare tutti gli elementi utili da porre a fondamento non solo di una ragionevole richiesta di dichiarazione di nullità, ma anche di una tale evidenza da poter aspirare a poterla ottenere nella forma breve.

Su un piano strettamente concettuale, ci si potrebbe peraltro domandare se i concetti di *evidenza* e dell'essere *manifesta* della nullità non finiscano per richiedere un grado di certezza superiore a quello già esigente della certezza morale, pure ribadita come necessaria nella sua accezione propria dall'art. 12 RP per emettere una decisione (evidentemente affermativa). Nemmeno per il processo documentale (la cui ratio è la più prossima a quella del processo breve) si chiede un grado di certezza così elevato. Il can. 1688 MIDI prevede infatti, ribadendo la disciplina precedente, la possibilità di una sentenza affermativa *si certo constet* della nullità. Ma un

⁽⁵⁵⁾ P. Moneta, *La dinamica processuale...*, 46.

⁽⁵⁶⁾ M.J. Arroba Conde, *Lo svolgimento del processo matrimoniale...*, 19.

⁽⁵⁷⁾ Come si esprime C. Peña García, *El nuevo proceso...*, 578: «*La finalidad de esta investigación previa será la presentación de una demanda sólida, acompañada de todas las pruebas posibles*». Su questa fase di indagine pregiudiziale si possono consultare P.A. Moreno García, *El servicio de indagación prejudicial: aspectos jurídico-pastorales*, in «Ius canonicum» 56 (2016) 65-85; E. Zanetti, *La consulenza previa all'introduzione di una causa di nullità matrimoniale*, in Redazione di «Quaderni di diritto ecclesiale» (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, 9-27; M.J. Arroba Conde, *La pastoral Judicial y la preparación de la causa en el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in in M.E. Olmos Ortega (Ed.), *Proceso de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Madrid 2016, 74-76; C. Bargun, *Le motu proprio: Le cadre unitaire de la pastorale familiale, lieu de l'enquête préliminaire o pastorale*, in C. Dou-not-F. Dussaubat (a cura di), *La réforme des nullités de mariage. Une étude critique*, Paris 2016, 143-163; G. Nuñez, *La fase preliminar del nuevo proceso de nulidad*, in «Ius Canonicum» 57 (2017) 9-44; F.J. Regordán Barbero, *La investigación preliminar en las nuevas normas procesales del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, in «Anuario de derecho canónico» Supplemento 5, ottobre 2016, 39-52; C.M. Fabris, *Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Novità normative e profili problematici*, in «Ius Ecclesiae» 28 (2016) 479-504; P. Larocca, *La pastorale giudiziaria*, in AA.VV., *Il nuovo processo matrimoniale canonico. Una guida tra diritto e cura pastorale*, Bari 2018, 33-52; G. Dammacco, *L'indagine pregiudiziale e la preparazione al matrimonio*, ibid., 77-89.

conto è la certezza morale, un altro conto sono l'evidenza o la qualità manifesta⁽⁵⁸⁾: in particolare queste ultime si presentano come situazioni che non richiederebbero ulteriore dimostrazione, bensì che si impongono in modo incontrovertibile e indubitabile, senza necessitare di altri supporti probatori o argomentativi.

1.2. Non va però sottaciuta la posizione dottrinale secondo la quale, proprio con riferimento al processo documentale e alla sua storia, si sostiene che l'evidenza concerna per sé la sola circostanza (come nel processo documentale concerne il documento) che renderebbe procedibile il processo breve, mentre per la sua definizione finale non potrebbe essere richiesta più che la certezza morale, come appunto anche nel processo documentale, peraltro dopo aver sottoposto il documento *evidente* alle altre verifiche che la legge richiede, ad esempio la non avvenuta dispensa dall'impedimento attestato dal documento⁽⁵⁹⁾. Nello stesso senso ci si domanda se le circostanze delle quali al can. 1683, 2° sono le stesse delle quali si parla nell'art. 14 § 1 RP: «*La cosa dista de ser lineal y complica aún más la por sí confusa consecutio temporum [...] del proceso brevior*»⁽⁶⁰⁾, per quanto subito di seguito si avverta chiaramente come occorra distinguere bene la presenza e prova di una di quelle circostanze e la presenza e prova del motivo di nullità invocato.

Così come non va ignorata la ulteriore interpretazione secondo la quale il grado di certezza richiesto per l'ammissione al processo breve non sarebbe superiore alla certezza morale. Anzi si tratterebbe di valutare una nullità *inizialmente* manifesta e con un grado di certezza solo *provvisorio*, nel senso che deve essere presente «*tutto ciò che è necessario per assicurarsi che le circostanze certe che hanno consentito il ricorso al processo più breve non si siano verificate per ragioni del tutto estranee al motivo di nullità in-*

⁽⁵⁸⁾ Uno dei più facilmente consultabili dizionari *on line* della lingua italiana (Olivetti), così definisce il concetto di evidenza: «*carattere di ciò che è evidente; inoppugnabilità, chiarezza, certezza, immediata comprensibilità di una cosa, tale da renderla innegabile*». L'enciclopedia della Filosofia Garzanti (1999), alla voce *evidenza*, dopo un excursus storico circa come tale concetto sia stato inteso nel tempo, conclude: «*Solo Husserl, nel nostro secolo, ha rinnovato il tema della evidenza: ricollegandosi al pensiero di Cartesio, egli la considera caratteristica dei contenuti ideali ("eidetici"), che si danno nella loro obiettività apodittica allorché si sia fatta astrazione dall'esistenza del mondo fisico e del soggetto psicologico*» (360).

⁽⁵⁹⁾ Cf G.P. Montini, *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior...*, 52-54.

⁽⁶⁰⁾ J. T. Martín de Agar, *El valor de la declaración de las partes en el proceso de nulidad*, in «*Ius Canonicum*» 57 (2017) 697.

*vocato, che dovrà trovare comunque un complessivo e adeguato riscontro nella fase istruttoria, a sostegno dell'eventuale decisione pro nullitate»⁽⁶¹⁾. In questo senso, trovo emblematico un testo che, con una qualche analogia alla posizione appena espressa, afferma: «*The manifest nullity of consent present in a petition does not guarantee the ability of the bishop to reach moral certitude regarding the nullity of the marriage. The standard of manifest nullity in the petition is one that allows a type of process to be used. The process, in turn, must now lead to moral certitude regarding nullity of consent»⁽⁶²⁾. Quindi: la nullità manifesta del consenso sarebbe una condizione per la procedibilità del rito breve; il processo, poi, deve dimostrare con certezza morale... la nullità del consenso, in partenza manifesta. Una sorta di *petitio principii* che probabilmente deriva dal tipo di linguaggio utilizzato dal Legislatore, sul quale tornerò al punto 4.1 di questa parte del mio lavoro.**

1.3. Comunque sia, per chi ha una certa esperienza di prassi processuale e si è abituato a giudicare senza fermarsi all'apparenza e senza superficialità – come ad esempio se si ragionasse alla luce di teoremi sociologici generalizzanti e di facile impatto mediatico – penso sia piuttosto facile rendersi conto come non sia così agevole raggiungere nella fase di ammissione della causa e senza necessità di ulteriori chiarimenti e approfondimenti un grado di certezza così elevato, sia quanto al fatto principale, sia quanto a circostanze particolarmente significative, tutto concedendo a una delle interpretazioni alternative richiamate. Sempre chi ha esperienza effettiva di prassi processuale avrà peraltro spesso constatato come cause che all'inizio apparivano chiare si siano in seguito rivelate molto meno semplici di quanto sembrassero; mentre cause che apparivano incerte si sono chiarite allo svolgersi dell'istruttoria, magari anche solo dopo la audizione delle parti. E, a questo punto (ossia dopo un triennio di esperienza del processo breve), penso che la prima delle due eventualità si sia proposta proprio anche con specifico riferimento a tale forma processuale.

⁽⁶¹⁾ E. Di Bernardo, *Problemi e criticità...*, 134, che cita anche un contributo conforme del prof. M.J. Arroba Conde, *Aspectos pastorales de la recente reforma procesal*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis* 97 (2016) 98.

⁽⁶²⁾ R.E. Jenkins, *Applying Article 14 of Mitis Iudex Dominus Iesus to the Processus Brevior in Light of the Church's Constant and Common Jurisprudence on Nullity of Consent*, in «*The Jurist*» 76 (2016) 246.

1.4. In ogni modo, il fatto che il Legislatore abbia fatto ricorso a concetti così impegnativi fa intendere che il processo breve non potrà che rappresentare un'eventualità abbastanza eccezionale, soprattutto per difetti e vizi del consenso, che richiedono accertamenti complessi e spesso risalenti nel tempo. Pertanto, pur non potendo certo escludere casi possibili anche in questo ambito⁽⁶³⁾, soprattutto per difetti e vizi del consenso il processo ordinario resterà lo strumento normale di accertamento della nullità matrimoniale⁽⁶⁴⁾.

Tale opinione viene rafforzata dalle parole di Sua Santità Francesco in un indirizzo tenuto in data 25 novembre 2017 ai partecipanti a un corso promosso dalla Rota Romana. In esso il Papa ha detto infatti che il processo breve sarebbe procedibile soltanto laddove ricorra la condizione imprescindibile della «*assoluta evidenza dei fatti comprobanti la presunta nullità del coniugio*»: l'aggiunta al concetto già noto (*evidenza*) di un aggettivo di tale peso (*assoluta*) appare singolarmente rilevante. Peraltro, a mio avviso – ma su questo potrebbero esserci opinioni divergenti – le parole del Papa appaiono riferirsi all'evidenza non solo delle circostanze prodromiche all'utilizzo della forma breve del processo (ad esempio una convivenza matrimoniale molto breve), ma della stessa nullità del patto nuziale. Si parla infatti di evidenza – per giunta *assoluta* – «*dei fatti comprobanti la presunta nullità del coniugio*»: quindi di fatti per sé già idonei a conseguire la prova della nullità del matrimonio, non solo consentire l'utilizzo non imprudente di una determinata e semplificata forma processuale. Ciò mi porta a concludere che l'evidenza debba riguardare il fatto *giuridico* produttivo della nullità matrimoniale, non invece qualche fatto storico che ne faccia non infondatamente sospettare la possibilità.

1.5. In concreto si trovano in dottrina le seguenti posizioni che cercano di dare un contenuto processualmente praticabile ai concetti di nullità manifesta o evidente:

⁽⁶³⁾ Anche gli autori più prudenti verso le riforme lo ammettono: cf W.L. Daniel, *The Abbreviated Matrimonial Process...*, 579-580. A solo titolo di esempio: i sette processi brevi finora svolti al tribunale Lombardo hanno riguardato proprio difetti del consenso. Cinque vedevano proposte ipotesi di esclusione (can. 1101 § 2), uno l'incapacità psichica (can. 1095, 2° e 3°) e uno l'errore doloso ai sensi del can. 1098.

⁽⁶⁴⁾ Cf W.L. Daniel, *The Abbreviated Matrimonial Process...*, 563-568 e C. M. Moran Bustos, *El proceso...*, 144 e 153-154. Più sfumato M. del Pozzo, *Il processo...*, *passim*, che oscilla fra un atteggiamento di "promozione" del processo breve e ripetuti richiami alla cautela e a un suo uso non superficiale ed abusivo.

a) da un lato si propone l'identificazione della nullità manifesta con la presenza di un *fumus boni iuris* particolarmente forte⁽⁶⁵⁾, convincente, chiaro.

b) dall'altro si ipotizza che debba trattarsi di qualcosa di più rispetto al detto *fumus*⁽⁶⁶⁾, ossia la possibilità «*de un conocimiento muy superior al mero fumus boni iuris*»⁽⁶⁷⁾, ad esempio richiedendo che si tratti di circostanze coerenti con il capo di nullità proposto, non contestate dall'altra parte e facilmente provabili⁽⁶⁸⁾: in sostanza «*pruebas contundentes*»⁽⁶⁹⁾, soprattutto desumibili da testimonianze o documenti; oppure ancora «*pruebas ciertas, claras, patentes, indudables*».⁽⁷⁰⁾

c) in modo che mi pare analogo, altra dottrina, rifacendosi alla canonica classica, cerca di dare un contenuto al concetto di nullità manifesta accostandolo a quello della *evidentia rei* e, in particolare, al cosiddetto fatto notorio. Il fatto notorio e il fatto manifesto avrebbero in comune la caratteristica di basarsi su un dato che è palesemente e pienamente percepibile e, come tale, evidente. La loro differenza starebbe nella ampiezza della conoscenza di tale evidenza, maggiore per il fatto notorio. La tradizione ha attribuito maggior peso al fatto notorio, sulla base di questi due elementi: «*sul piano sostanziale, il fatto manifesto, immediatamente e chiaramente percepibile nei suoi elementi strutturali e dinamici; dall'altro, sul piano processuale la conoscenza estesa all'intera comunità che costituisce la prova della sua evidenza*»⁽⁷¹⁾. La normativa attuale conserva almeno implicitamente il concetto di notorio, che pone di fronte a «*una verità apparente,*

⁽⁶⁵⁾ Appunto «*strong*» lo definisce W.L. Daniel, *The Abbreviated Matrimonial Process...*, 576; invece «*reforzado*» (pur non considerandolo coincidente con la nullità manifesta) lo definisce J. Ferrer Ortiz, *Valoración de las circunstancias que pueden dar lugar al proceso abreviado*, in «*Ius Canonicum*» 56 (2016) 188. M. Canonico, *Il nuovo processo...*, 567 si esprime invece in termini di «*un principio di prova*». L. Sabbarese, *Il processo più breve...*, 49-50 sostiene che il testo avrebbe potuto essere più preciso riferendo la qualità manifesta non alla nullità, ma al fondamento della domanda di nullità, cosa che sembra appunto da riferirsi a una forza particolare del cosiddetto *fumus boni iuris*.

⁽⁶⁶⁾ Cf C. M. Moran Bustos, *El proceso...*, 144 («*mucho más que fumus boni iuris*»), cf anche 152, dove rispetto al detto *fumus* si richiede «*una fundamentación fáctica mucho mayor*»; alla luce della quale risulti «*lo contrario (la no nulidad del matrimonio) como algo improbable, inverosímil*» e M. del Pozzo, *Il processo...*, 137.

⁽⁶⁷⁾ F. Heredia Esteban, *El proceso más breve...*, 110.

⁽⁶⁸⁾ Cf A. Giraud, *La scelta della modalità...*, 59.

⁽⁶⁹⁾ J. Ferrer Ortiz, *Valoración de las circunstancias...*, 164.

⁽⁷⁰⁾ F. Heredia Esteban, *El proceso más breve ...*, 104.

⁽⁷¹⁾ I. Zuanazzi, *La gravidanza inattesa: valore presuntivo nella giurisprudenza...*, 11.

*che deve essere nondimeno appurata nella sua autentica consistenza»⁽⁷²⁾: quindi una situazione non coincidente con la certezza morale e, tanto meno, ad essa superiore. Dopo aver però ricordato tre ragioni che rendono problematica l'applicazione della conoscenza *ex evidentia rei* alle cause matrimoniali – la complessità intrinseca a tali vicende; la necessità che l'evidenza concerna i fatti ma anche la loro riconducibilità a categorie giuridiche; la difficoltà di operare una tale valutazione in *limine litis* – si precisa che l'evidenza della nullità matrimoniale deve emergere sotto due profili: «Sotto il profilo sostanziale, occorre riscontrare l'evidenza della *fattispecie materiale e della sua sussunzione nella fattispecie giuridica di nullità. [...] a questo profilo sostanziale si deve combinare il profilo proces-suale della dimostrazione della evidenza»⁽⁷³⁾. L'evidenza riguarderebbe quindi sia i fatti nella loro esatta ricostruzione storica, sia la possibilità di una loro qualificazione giuridica univoca, sia la possibilità di provarli con certezza.**

Personalmente aderisco a questa seconda posizione – che vedo rappresentata dalle ipotesi esposte *sub b)* e *sub c)* – e vorrei sottolineare come ***non possano confondersi o sovrapporsi due concetti*** che appaiono molto diversi: da un lato, la non manifesta infondatezza della causa (appunto il *fumus boni iuris*), necessaria per l'attivazione di qualsiasi processo; dall'altro, la sua manifesta ed evidente fondatezza⁽⁷⁴⁾, necessaria per la procedibilità del processo *brevior*. Tenere ferma questa distinzione sostanziale sarà un elemento importante per ammettere le cause di nullità matrimoniale al processo breve in modo non superficiale ed eversivo delle stesse finalità e cautele dichiarate dal Legislatore.

Messa in luce quella che è propriamente la seconda condizione legittimante l'utilizzo del processo breve, occorre approfondire lo studio di quelle che lo stesso can. 1683, 2° MIDI propone per così dire come mezzi o strumenti di verifica della qualità evidente o manifesta della nullità.

2. Il primo mezzo è la presenza di **circostanze di fatti o di persone**

⁽⁷²⁾ I. Zuanazzi, *La gravidanza inattesa: valore presuntivo nella giurisprudenza...*, 11-12.

⁽⁷³⁾ I. Zuanazzi, *La gravidanza inattesa: valore presuntivo nella giurisprudenza...*, 14.

⁽⁷⁴⁾ Sottolinea questa distinzione anche J. Ferrer Ortiz, *Valoración de las circunstancias...*, 167-168 e 188

(*rerum personarumque adiuncta*) che confermino la qualità manifesta della nullità⁽⁷⁵⁾.

2.1. Si pone immediatamente a questo proposito la questione del valore dell'elenco contenuto nell'art. 14 della RP, che è stato uno degli aspetti più discussi⁽⁷⁶⁾ della riforma.

Lo stesso *Sussidio applicativo* della Rota Romana⁽⁷⁷⁾ precisa che non si tratta di nuovi capi di nullità⁽⁷⁸⁾, ma di «*elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale*», dandone poi una spiegazione illustrativa alle pp.

⁽⁷⁵⁾ Se non comprendo male e come già più sopra segnalato, G.P. Montini, *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior...*, 50-51 vedrebbe tale riferimento alle circostanze del caso in una maniera per così dire più essenziale e non invece solo strumentale alla ostensione della qualità manifesta del motivo di nullità dedotto. Tale qualità concernerebbe, secondo il Promotore di giustizia del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, non già il fatto principale (che è possibile per alcuni identificare con il capo di nullità e che è comunque il fatto giuridico che rileva per la invalidità del patto nuziale), bensì la circostanza (si porta l'esempio della brevità della coabitazione) sulla quale si basa la richiesta del processo breve. Ed è proprio a tale circostanza che si riferirebbero le clausole successive, ossia l'essere provata da testimonianze e documenti e il non necessitare di una istruttoria più approfondita. Personalmente aderisco in questo caso alla lettura (prevalente) proposta: il can. 1682, 2° richiede – per la procedibilità del processo breve – di trovarsi di fronte a *nullitatem manifestam*, mentre gli altri elementi (circostanze comprese) sono gli strumenti per questo (difficile) giudizio prognostico.

⁽⁷⁶⁾ Particolarmente critico R. Pagé, *Questions Regarding the Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in «The Jurist» 75 (2015) 607-617, che teme il risorgere di quel tipo di presunzioni generalizzanti già a suo tempo riprovate dalla Segnatura Apostolica (cf «Periodica de re canonica» 85 [1996] 531-534): ossia le cosiddette *presumptions of fact*, anche denominate presunzioni di *El Paso*. I. Zuanazzi, *La gravidanza inattesa: valore presuntivo nella giurisprudenza...*, 15-19 mostra in modo molto chiaro come una eventuale lettura automatica e deterministica non corrisponda al concetto di prova presuntiva, che fa riferimento a un caso specifico con un ragionamento induttivo da dati precisi. Nemmeno sono da leggersi in questo senso secondo L. Sabbarese, *Nuove norme ...*, 28, ossia non come «*presunzioni di fatto in base alle quali stabilire con certezza una nullità provata*». Da parte sua M. del Pozzo, *Il processo...*, 139-140 giudica le «*ipotesi previste dall'art. 14 come molto disparate ed eterogenee*», bisognose di un'attenta considerazione per evitare interpretazioni che scardinino l'attuale impianto delle nullità matrimoniali, che il Legislatore non ha inteso mutare nella sostanza. G. Boni, *Problemi, criticità, dubbi ...*, 63-66 riporta nelle (come sempre) ricche note altre voci critiche di autori ai lavori dei quali non abbiamo avuto diretto accesso. J. Ferrer Ortiz, *Valoración de las circunstancias...*, 170-171 condivide le preoccupazioni della studiosa bolognese, ossia che le circostanze elencate nell'art. 14 possano surrettiziamente trasformarsi in presunzioni pro nullitate e mette in luce la «*heterogeneidad y falta de sistemático*» nella loro esposizione, dove si frammischiano fatti e categorie giuridiche (170 e 189). Mette in luce la presenza nell'elenco di elementi diversi (dati di fatto e cause di nullità) ed analizza i singoli elementi dell'elenco contenuto nell'art. 14 § 1 RP J.I. Bañares, *El artículo 14 de las Reglas de Procedimiento del M.P. Mitis Iudex. Supuestos de hecho y causas de nulidad*, in «*ius canonicum*» 57 (2017) 45-81. Decisamente critico anche C. Dounot, *La réforme de la procédure des nullités de mariage au regard des principes iuridiques*, in C. Dounot-F. Dussaubat (a cura di), *La réforme des nullités de mariage. Une étude critique*, Paris 2016, 70, che legge l'art. 14 RP come sbilanciato sul fronte del diritto sostanziale. Secondo P. Toxé, *La réforme des procès de nullité de mariage en Droit canonique latin selon le motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus"*, in C. Dounot-F. Dussaubat (a cura di), *La réforme des nullités de mariage. Une étude critique*, Paris 2016, 131 l'art. 14 DC sarebbe causa di confusione e complicazione. B. Gonçalves, *Le procès matrimonial plus bref devant l'évêque...*, 194 parla di ambiguità nella ricezione di tale testo, che si basa sul carattere eterogeneo della lista proposta dall'art. 14 § 1 RP. Molto utile in già citato R.E. Jenkins, *Applying Article 14 of Mitis Iudex Dominus Iesus to the Processus Brevior in Light of the*

33-35 del testo fatto circolare⁽⁷⁹⁾. Certo, come viene fatto osservare: «*However MI states clearly that the circumstances must make the nullity “evident and manifest”, and not simply suggestive*»⁽⁸⁰⁾.

Si tratta dunque di dati di fatto, già noti alla giurisprudenza rotale, che vanno valutati caso per caso, in relazione sia al loro valore indiziario in sé, sia alla loro idoneità ad essere effettivamente prodromici all'utilizzo del processo breve⁽⁸¹⁾: «*lo común en todos los supuestos de la enumeración es la posibilidad de la existencia de un capítulo de nulidad referido al consentimiento –ausencia o vicio– que in casu y prima facie, parece presen-*

Church's Constant and Common Jurisprudence on Nullity of Consent, in «The Jurist» 76 (2016) 231-265: il quale, nella prima parte del suo articolo, affronta la questione (riportando la posizione di diversi autori) del valore giuridico in genere delle RP (233-238) e dell'art. 14 in specie (238-243).

⁽⁷⁷⁾ Alla p. 32 dell'originale e in L. Sabbarese, *Nuove norme ...*, 97.

⁽⁷⁸⁾ Anche se giustamente è stato fatto notare che l'elenco contiene sia effettive circostanze di fatto sia invece veri e propri motivi (già noti e previsti dall'ordinamento) di nullità matrimoniale: cf in questo senso J. Kowal, in un intervento svolto il 15 dicembre 2015 alla Pontificia Università Gregoriana ma non ancora pubblicato sulla rivista «Periodica de re canonica», ma anche altri autori quali Ferrer Ortiz e Bañares citati nelle note precedenti.

⁽⁷⁹⁾ Tale modalità espressiva non ha evitato qualche osservazione critica in dottrina. Ad esempio, B. Ejeh, *La relazione fra fede e sacramento a partire dall'art. 14 delle Regole procedurali del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, in «Ius Missionale» 9 (2017) 140, afferma: «*Supera quindi il senso del provvedimento normativo, l'interpretazione che ritiene aprioristicamente queste circostanze essere “elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale”, giacché non indicano sempre e comunque un vizio del consenso matrimoniale, ma solo fatti a cui possono corrispondere o meno situazioni di invalidità matrimoniale.*»

⁽⁸⁰⁾ R.E. Jenkins, *Applying Article 14 of Mitis Iudex Dominus Iesus to the Processus Brevior...*, 241: l'autore sottolinea come, stando al testo del mp, l'uso del processo breve non sarà legittimo solo in base alla affermazione nel libello della presenza di qualcuna delle circostanze recensite nell'art. 14 § 1, ma laddove ad esso siano allegati documenti o mezzi di prova di alta qualità e non necessitanti di ulteriori inchieste e che facciano emergere la qualità manifesta della nullità.

⁽⁸¹⁾ Così, in modo condivisibile, W.L. Daniel, *The Abbreviated Matrimonial Process...*, 568-571. Cf in senso analogo A. Giraud, *La scelta della modalità...*, 58, che vede le fattispecie indicate nell'art. 14 come indizi o elementi di prova di un motivo di nullità. Così anche C. M. Moran Bustos, *El proceso...*, 152-153, il quale fa presente che si tratta di indicazioni non di carattere sostanziale (e come tali istitutive di nuovi motivi di nullità matrimoniale), ma solo di indicazioni di carattere processuale, ossia esemplificative delle condizioni nelle quali è possibile attivare il processo *brevior*. Molto equilibrata la presentazione di C. Peña García, *El nuevo proceso...*, 579-582, che invita a una valutazione diversificata per ogni singolo caso delle situazioni esemplificate nell'elenco dell'art. 14, le quali in nessun modo costituiscono una riforma del diritto matrimoniale sostantivo vigente. Così anche C. Peña García, *La reforma...*, 666-669, non senza aver rilevato aspetti di problematicità quanto alla estensione e al contenuto dell'elenco dell'art. 14 § 1 RP (667). G. Nuñez, *El proceso brevior...*, 144 nega che le circostanze elencate all'art. 14 RP possano essere considerate presunzioni in senso proprio, né legali né giudiziali, al di là del loro stesso «*no venir expresamente indicadas como tales*». Anche M. Canonico, *Il nuovo processo...*, 568 considera quelli elencati nell'art. 14 § 1 RP solo come «*elementi di fatto potenzialmente idonei a determinare un vizio del consenso o una incapacità*», non invece come nuovi motivi di nullità matrimoniale. Un orientamento analogo in M. Gas-Aixendri, *La dimensión jurídica del matrimonio canónico a la luz del magisterio reciente. Observaciones a propósito de la reforma del proceso de nulidad realizado por el motu proprio Mitis Iudex*, in «Ius Canonicum» 57 (2017) 118: si tratta dell'elencazione di fatti con valenza eterogenea, che non costituiscono di per sé prova della nullità del matrimonio, ma che si presentano come esempi di situazioni che potrebbero rappresentare degli indizi di una nullità manifesta.

tarse con pruebas especialmente relevantes, inmediatas y sencillas»⁽⁸²⁾.

2.2. Fermo quanto appena richiamato circa la complessa questione della corretta qualificazione del valore giuridico dell'art. 14 § 1 RP – che un canonista non può non affrontare nel contesto del cosiddetto uso privato (per esempio accademico) della ragione, per quanto darà a detta norma attuazione se incaricato anche dell'esercizio dell'uso pubblico (ad esempio, in qualità di giudice) della ragione stessa – con una certa serenità si potrebbe anche sostenere che la “apertura” dell'elenco che tanto ha fatto discutere ([...] *exempli gratia* [...] etc.) potrebbe proprio essere interpretata così: nel senso cioè che le **circostanze di ogni singolo caso** (più o meno felicemente esemplificate nell'art. 14, ma anche al di là di esse) **vanno esaminate con cura e senza pregiudizi** nella fase della scelta della forma processuale, in una visione armonica e complessiva del caso⁽⁸³⁾. Come pure precisa uno dei membri della Commissione di preparazione dei testi della riforma, tali circostanze vanno assunte senza alcun automatismo e senza che possano essere considerate «*in blocco alla stregua di presunzioni a favore della nullità del matrimonio*»⁽⁸⁴⁾. In merito si sono ormai già prodotti degli studi molto validi che analizzano con equilibrio le circostanze esemplificate nell'art. 14, sia in generale⁽⁸⁵⁾, sia concentrandosi specificamente su qualcuna di esse⁽⁸⁶⁾. In ogni modo, la dottrina sottolinea la relativa ec-

⁽⁸²⁾ J.I. Bañares, *El artículo 14...*, 53.

⁽⁸³⁾ Giustamente J. T. Martín de Agar, *El valor de la declaración...*, 689 considera inadeguata la esclusione a priori di qualche motivo di nullità dalla possibilità di utilizzo del processo breve, poiché: «*La circunstancias enumeradas en [...] la Ratio Procedendi, art. 14 § 1 no parecen excluir a priori ningún motivo de nulidad*».

⁽⁸⁴⁾ P. Moneta, *La dinamica processuale...*, 51.

⁽⁸⁵⁾ Cf i due citati studi di J. Ferrer Ortiz, *Valoración de las circunstancias...*, 157-192 e di J.I. Bañares, *El artículo 14...*, 45-81. Si vedano anche A. D'Auria, *Mitis Iudex Dominus Iesus. Alcune considerazioni sull'art. 14 delle Regole procedurali*, in E.B.O. Okonkwo - A. Recchia, *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Roma 2016, 59-104; H. Franceschi, *La riforma e il regime delle nullità matrimoniali*, in AA.VV., *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano 2017, 31-41.

⁽⁸⁶⁾ Cf l'articolo di F. Catozzella, *La durata della convivenza coniugale. Valore probatorio alla luce della giurisprudenza rotale*, in «*Apollinaris*» 89 (2016) 509-544 è un contributo di molto equilibrio, che rifugge da ogni generalizzazione. In particolare, il valore probatorio della circostanza oggetto dello studio è rapportato alle ipotesi di esclusione della indissolubilità del vincolo e di incapacità ai sensi del can. 1095, 2 e 3. Si vedano anche F. Catozzella, *La durata della convivenza coniugale. Valore probatorio alla luce della Giurisprudenza rotale*, in *Adnotatio iurisprudentialis, Supplementum 4* (Atti del terzo Simposio di diritto canonico), Brno 2018, 263-281 (che si concentra sul solo tema della incapacità psichica); F. Heredia Esteban, *Relevancia procesal del fracaso de las relaciones interpersonales en el matrimonio*, in «*Ius Canonicum*» 57 (2017) 707-738; nonché il già citato articolo di I. Zuanazzi, *La gravidanza inattesa: valore presuntivo nella giurisprudenza rotale*, in «*Rivista telematica* (www.statoeclie.it)», n. 12 del 2018.

cezionalità della presenza sicura di tali circostanze sin dall'inizio del processo⁽⁸⁷⁾.

2.3. Nella linea di quanto sin qui sostenuto, ho trovato molto utile la riflessione sul concetto stesso di circostanza, che il Legislatore avrebbe usato nel can. 1683, 2° MIDI in senso generico. Nel contesto di tale riflessione, si procede anzitutto a un tentativo di definizione, per cui «*circunstancias serían [...] la condiciones o accidentes que reflejarían la existencia de un hecho sustancial o principal en cuanto verdad históricamente demostrable por medios lícitos y racionales*»; nonché alla deduzione della logica conseguenza che – dovendo le circostanze consistere in fatti reali – le circostanze non potranno consistere in mere valutazioni o congetture, in sospetti o in alcun tipo di presunzione⁽⁸⁸⁾.

Aggiungo che, identificando le circostanze intese nel can. 1682 3, 2° MIDI in fatti definiti come *sostanziali* ovvero *principali*, si confermerebbe la tesi da me proposta che ci si dovrebbe riferire a fatti per sé idonei a produrre la nullità del matrimonio, non solo a fatti *storici* ovvero *materiali*, che rappresentino solo fondati indizi di una nullità matrimoniale ipotizzabile con una certezza solo iniziale. Peraltro, è stato acutamente fatto notare che l'accostamento, nell'art. 14 § 1 RP, di motivi di nullità e di semplici dati di fatto che ne potrebbero essere indizio potrebbe indurre l'idea che la verifica di detti indizi equivalga a un motivo di nullità: una sorta di «*sub-sunción de los hecos dentro del derecho, es decir, que exige calificarlos jurídicamente*»⁽⁸⁹⁾. Una confusione che occorre con attenzione evitare.

⁽⁸⁷⁾ Cf C. M. Moran Bustos, *El proceso...*, 146. Secondo C. Peña García, *El nuevo proceso...*, 579, per i valori in gioco, il processo breve rivestirebbe un «*carácter notablemente excepcional*». E. Frank, *Juger o faire juger...*, 136 paventa che il processo breve rimanga un fenomeno marginale nella pratica dei tribunali ecclesiastici. Ma ciò appare del tutto logico viste le condizioni molto severe previste dal Legislatore per l'attivazione di un tale processo. In ogni modo, sommessamente appare che la soluzione proposta sia assai peggiore del male paventato. Essa consisterebbe nel sostenere che il ruolo del vescovo come giudice sarebbe soltanto simbolico, mentre nella realtà esso dovrebbe concretizzarsi in una delega al Vicario giudiziale (che sarebbe invece il vero protagonista della riforma) della facoltà di decidere i processi brevi (138). Tale soluzione, però, comporterebbe lo svuotamento di uno dei principi che si sono in essa solennemente affermati; inoltre – laddove questa delega fosse soltanto *de facto*, firmando cioè il vescovo una decisione in realtà non presa da lui – si incorrerebbe in un grande inganno: C.M. Moran Bustos, *El proceso...*, 164 avverte assai efficacemente che, se ciò avvenisse, ci si troverebbe di fronte al pericolo di «*institucionalizar el mayor de los formalismos: que la sentencia no sea real y materialmente de quien resulta ser*».

⁽⁸⁸⁾ F. Heredia Esteban, *El proceso más breve...*, 109.

⁽⁸⁹⁾ J. Ferrer Ortiz, *Valoración de las circunstancias...*, 170.

2.4. La analisi completa di tali circostanze elencate dall'art. 14 RP richiederebbe una relazione a parte, cosa che ho cercato di sviluppare in occasione del corso di aggiornamento promosso dalla rivista *Quaderni di diritto ecclesiale* nel quale mons. Mingardi ha svolto la relazione alla quale ho già fatto riferimento fin dalle premesse.

Qui vorrei solo evidenziare un principio metodologico che mi sembra molto importante. Diversi autori sottolineano ciò, ma in modo specifico esso viene posto in luce e sviluppato dal canonista americano Jenkins: ossia che tali circostanze non solo sono già note alla giurisprudenza rotale, ma che esse vanno altresì interpretate alla luce della giurisprudenza rotale, anche per evitare un pericolo per il principio della indissolubilità del matrimonio, del quale lo stesso Papa si mostra consapevole. Ma ecco le esatte parole: «*Article 14 §1 of MI presents several examples of what might constitute circumstances of things and persons that can manifest nullity. Each of them is taken from situations found in Rotal jurisprudence. And each of them, if taken as a basis for use of the BP, will need to be evaluated based on the principles of the same body of jurisprudence*» e, con questa attenzione «*Art. 14 might contribute to the manifestation of the nullity of marriage without harm to the teaching on the indissolubility of the bond, something greatly desired by Pope Francis*»⁽⁹⁰⁾.

Tale riferimento interpretativo, vale naturalmente anche per ogni vescovo che agisca da giudice: «*The obligation to follow common jurisprudence binds all ecclesiastical judges. This includes bishops who make use of the processus brevior*».⁽⁹¹⁾

3. Le circostanze personali o storiche che dovrebbero indicare la qualità manifesta della nullità dovrebbero a loro volta essere avallate da **testimonianze o documenti** (nel testo latino si dice che esse devono essere *testimoniis vel instrumentis suffulta*).

3.1. Riferendosi tale parte della norma in esame ai mezzi di prova, alcuni in dottrina sostengono che – già nella fase di ammissione del libello e di scelta della forma processuale – il Vicario giudiziale dovrebbe esaminare utilità, liceità, autenticità e integrità delle prove proposte⁽⁹²⁾; un filtro

⁽⁹⁰⁾ R.E. Jenkins, *Applying Article 14 of Mitis Iudex Dominus Iesus to the Processus Brevior...*, 233.

⁽⁹¹⁾ R.E. Jenkins, *Applying Article 14 of Mitis Iudex Dominus Iesus to the Processus Brevior...*, 232.

⁽⁹²⁾ Cf A. Giraudò, *La scelta della modalità...*, 55-56.

molto esigente e che forse non sarà sempre del tutto possibile attuare nella fase di ammissione del libello e della scelta della forma processuale.

3.2. Quanto al contenuto della indicazione normativa, deve anzitutto essere rilevato come – facendosi espresso riferimento a testimonianze e documenti – si deve ritenere escluso che l'uso legittimo del processo breve possa essere fondato sulla sola **dichiarazione delle parti**⁽⁹³⁾. Anche a tale proposito occorre evitare confusioni ed equivoci: un conto è il valore probatorio delle dichiarazioni delle parti nella dinamica del processo (cf i cann. 1536 § 2 e 1678 § 1 MIDI)⁽⁹⁴⁾; un conto è invece la sufficienza della (sola) dichiarazione delle parti per rendere manifesta la nullità del loro matrimonio e, quindi, *eo ipso*, per assicurare la procedibilità del processo breve. Se così fosse, basterebbe la concorde dichiarazione delle parti, contenuta nel libello, di aver escluso una proprietà e/o un elemento essenziali del matrimonio per andare senz'altro al processo breve, con una conseguenza che appare alquanto paradossale.

3.3. Quanto invece alle **testimonianze** che dovrebbero confermare le circostanze autorizzative del processo breve, alcuni le ipotizzano possibili anche sotto forma di scritti che offrano già un contributo dei testimoni⁽⁹⁵⁾; altri ritengono invece che esse siano da considerarsi rigorosamente come delle prove *conficiendae*⁽⁹⁶⁾, ossia da acquisirsi comunque in istruttoria ai sensi del can. 1684, 2° MIDI. Il libello dovrebbe indicare perciò con chiarezza identità e conoscenze specifiche dei testimoni da escutere, i quali dovrebbero essere disposti a comparire puntualmente nella sede nella quale si svolge l'istruttoria: per questo, la necessità di ricorrere a una commissione

⁽⁹³⁾ Cf P. Moneta, *La dinamica processuale...*, 52-53: tali dichiarazioni richiedono infatti una valutazione complessa, come emerge da una piana lettura del can. 1678 § 1 MIDI. In senso analogo G. Nuñez, *El proceso brevior...*, 145.

⁽⁹⁴⁾ Non è questa la sede per discutere se e in quale misura la sostituzione del can. 1679* con il can. 1678 § 1 abbia modificato (soprattutto in maniera sostanziale) il valore probatorio delle dichiarazioni delle parti. A nostro sommo avviso la risposta non può che essere negativa, cosa ad esempio condivisa da M. del Pozzo, *L'impatto della riforma...*, 62 e 78 o da M.J. Arroba Conde, *Lo svolgimento del processo matrimoniale...*, 21, nota 18 dove si afferma che il canone rinnovato «*conferma e riformula in positivo quanto già previsto nel can. 1536, § 2 e nell'abrogato can. 1679*». Solo si vuole segnalare un contributo in quanto molto realistico (alla luce della concreta prassi giudiziale) in materia e che rifugge da alcune presentazioni enfaticizzate che si sono fatte del nuovo can. 1678 § 1: A. Bamberg, *Justice, vérité et miséricorde au risque du mensonge*, in «*Revue de droit canonique*» 67 (2017) 171-187.

⁽⁹⁵⁾ Cf C. M. Moran Bustos, *El proceso...*, 147.

⁽⁹⁶⁾ Cf M. del Pozzo, *Il processo...*, 136.

rogatorio sarebbe una circostanza contraria alla praticabilità del processo breve⁽⁹⁷⁾.

Alla luce di quanto appena osservato, ci si dovrebbe quindi interrogare sulla liceità e sul valore di dichiarazioni scritte di eventuali testimoni, predisposte in precedenza ed allegate al libello: nate, in una parola, al di fuori del contraddittorio processuale e delle sue garanzie, con il conseguente rischio «di “precoostituire” la prova, rendendo sospetta la testimonianza e quindi indebolendone il valore»⁽⁹⁸⁾. Forse, potranno essere utili degli scritti il più possibile spontanei nei quali i testi anticipino sommariamente l'oggetto della loro eventuale testimonianza e che potranno essere nel corso di essa confermati ed approfonditi. Maggiori perplessità lascerebbe invece a mio avviso la presentazione di risposte puntuali ai quesiti per loro proposti, in questo modo anticipando *in toto* la loro deposizione, già in pratica resa, ma al di fuori dell'ordinaria dinamica del contraddittorio processuale.

3.4. Quanto poi ai **documenti**⁽⁹⁹⁾ – da allegarsi al libello ai sensi del can. 1684, 3° MIDI, come peraltro già saggiamente suggerito a suo tempo dall'art. 117 DC⁽¹⁰⁰⁾ – alcuni tendono ad escludere documenti notarili precostituiti (i cosiddetti *affidavit*), relazioni di *detective* privati, *e-mail*, e anche perizie private⁽¹⁰¹⁾, soprattutto laddove queste ultime non apparissero coerenti con tutti i criteri canonici di valutazione in merito, necessitando

⁽⁹⁷⁾ Cf P. Moneta, *La dinamica processuale...*, 53. C. Peña García, *El nuevo proceso...*, 578, ritiene che la necessità di esperire la prova periziale sia un elemento tendenzialmente contrario alla procedibilità del processo breve; così come la necessità di eseguire rogatorie, ossia la raccolta di prove delegate da parte di altri tribunali, ma senza alcuna rigidità e soluzione preconfezionata. G. Boni, *Problemi, criticità, dubbi ...*, 70-71 evidenzia (con indicazione in nota di diverse posizioni dottrinali) alcuni interrogativi inerenti l'individuazione delle prove idonee a consentire l'attivazione del processo breve.

⁽⁹⁸⁾ A. Giraudo, *La scelta della modalità...*, 59. A. Zambon, *Il motu proprio...*, 13 ipotizza invece che «*si tratti di presentare quanto i singoli testi sanno, magari proponendo dei quesiti specifici a seconda dei testi e del loro livello di conoscenza*» della vicenda. Nello stesso senso A. Giraudo, *La scelta della via processuale*, 96.

⁽⁹⁹⁾ È stata anche fatta notare una scelta terminologica singolare, per cui mentre nel can. 1683, 2° MIDI si parla di *instrumenta* (concetto alquanto ampio), nel can. 1684, 3° MIDI si torna al più usuale *documenta*: cf A. Giraudo, *La scelta della modalità...*, 59-60 e A. Giraudo, *La scelta della via processuale*, 96-97. Una diversità terminologica che non favorisce del tutto la chiarezza. Cf anche P. Hubert, «*Ad certitudinem moralem iure necessariam...*». *La question de preuves à la lumière du motu proprio* Mitis Iudex Dominus Iesus, in «*Revue de droit canonique*» 67 (2017) 113.

⁽¹⁰⁰⁾ A. Giraudo, *La scelta della via processuale*, 98 fa notare anche che la necessità di una ulteriore ricerca documentale nella fase istruttoria (ad esempio documentazione clinica, da raccogliere e interpretare) non sarebbe un elemento favorevole alla ammissione della causa al processo breve.

⁽¹⁰¹⁾ Cf C. M. Moran Bustos, *El proceso...*, 148.

quindi ulteriori approfondimenti⁽¹⁰²⁾. Per queste ultime si fa osservare che, per le cause relative al can. 1095, resta comunque in generale obbligatoria una perizia d'ufficio, come ribadito dal can. 1678 § 3 MIDI (cf can. 1680*), a meno che essa risulti evidentemente inutile alla stregua dei documenti medici richiamati dall'art. 14 § 2 RP, fra i quali possono certo annoverarsi anche eventuali perizie stragiudiziali, acquisite al giudizio canonico ai sensi del can. 1575⁽¹⁰³⁾. È stato in sintesi osservato: «*Non risponderebbero [...] al requisito voluto dalla disposizione legislativa una perizia medica, un carteggio fra le parti, un diario personale tenuto da uno dei coniugi: documenti che richiedono un'opera di verifica e di valutazione che non può essere immediata*»⁽¹⁰⁴⁾.

Un'attenzione peculiare andrà poi riservata alle prove generate dalla tecnologia digitale, che presentano problemi peculiari di verifica: sia della loro autenticità, sia della loro non interpolazione, sia dell'accertamento dell'esatto momento della loro confezione⁽¹⁰⁵⁾; nonché infine che prospettano la ineludibile necessità di accertare che i loro contenuti corrispondano a fatti reali ed effettivamente sussumibili in uno dei motivi di nullità previsti dall'ordinamento⁽¹⁰⁶⁾. Per tale complessità relativa a questi tipi di documento, la loro presenza – se determinante ai fini della pretesa qualità

⁽¹⁰²⁾ Cf G. Nuñez, *El proceso brevior...*, 145.

⁽¹⁰³⁾ Cf C. M. Moran Bustos, *El proceso...*, 149-151. Anche G. Boni, *Problemi, criticità, dubbi ...*, 71-72 si orienta per la difficile ammissibilità di cause relative all'incapacità psichica al processo breve, sia per l'ordinaria necessità di una perizia d'ufficio, sia per la scarsa affidabilità di perizie confezionate in altri contesti. Così anche A. Zambon, *Il motu proprio...*, 13. Non si comprende bene invece come si possa affermare che il mp abbia conser-vato l'obbligatorietà della perizia solo per i casi concernenti il can. 1095, 3°: P. Hubert, «*Ad certitudinem moralem iure necessariam...*»..., 118.

⁽¹⁰⁴⁾ P. Moneta, *La dinamica processuale...*, 52.

⁽¹⁰⁵⁾ Cf A. Giraudo, *La scelta della modalità...*, 56 e 60-61. Su questo tema, più ampiamente, cf R. Palombi, *Valore probatorio dei mezzi di comunicazione elettronica nel processo matrimoniale canonico*, in G. Dalla Torre-C. Gullo-G. Boni (a cura di), *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, Città del Vaticano 2012, 375-388; e anche A. Giraudo, *Prove e nuove tecnologie nel processo canonico*, in AA.VV., *Matrimonio e processo: la sfida del progresso scientifico e tecnologico*, Città del Vaticano 2016, 273-293. Più possibilista sull'uso di tali strumenti di prova al fine della praticabilità del processo breve è P. Moneta, *La dinamica processuale...*, 53: ma l'accento è fatto in modo assai rapido e senza forse considerare adeguatamente l'intrinseca complessità di tale tipo di documenti.

⁽¹⁰⁶⁾ Avverte A. Giraudo, *La scelta della via processuale*, 97: «*Non è da sottovalutare neppure il fatto che anche il contenuto di tali file digitali presenta una forte ambiguità nel linguaggio e nelle finalità e modalità con cui le persone consegnano a tali strumenti istanti, emozioni, sentimenti, avvenimenti della propria vita*». A chiunque sia capitato di dover analizzare scambi di e-mail, messaggi sms o testi del genere sarà balzata all'occhio la frequente imprecisione e non chiarezza di tali scritti, la forte emotività che caratterizza risposte immediate e poco ponderate, un linguaggio talvolta fuori controllo nella foga di reagire all'interlocutore.

manifesta della nullità matrimoniale – sconsiglierebbe l'avvio della causa al processo breve.

Personalmente, nella linea che ho indicato più sopra, più che alla confezione per così dire aprioristica di un elenco che stabilisca quali documenti e testimonianze possano essere idonei a consentire o meno l'attivazione del processo breve, sarei propenso – pur senza dimenticare le utili cautele sin qui richiamate – ad effettuare una **valutazione caso per caso**, che consideri con attenzione le testimonianze e i documenti proposti. Come illustrerò più sotto, in un caso sono stati ad esempio determinanti (per quanto non da soli) dei messaggi di posta elettronica allegati al libello.

4. Infine, alla stregua degli elementi fin qui recensiti, ai fini della possibilità dell'utilizzo del processo breve le prove prospettate o presenti in allegato alla domanda dovrebbero consentire di escludere la necessità di una **più accurata inchiesta e investigazione** (ossia proporsi come mezzi di prova *quae accuratiorem disquisitionem aut investigationem non exigant*), cosa che non escluderebbe comunque una istruttoria, la quale dovrebbe tuttavia essere caratterizzata dalle note della rapidità e della facilità⁽¹⁰⁷⁾.

4.1. Alcuni hanno fatto notare quella che potrebbe apparire come una contraddizione interna al testo normativo: ossia quella per cui – pur in presenza di una nullità che si afferma come evidente o manifesta, ovvero comprovata da fatti di *assoluta evidenza* – il canone richieda comunque una ulteriore istruzione della causa e una sua discussione⁽¹⁰⁸⁾, per quanto non particolarmente accurate. Non saprei però dire se la distinzione fra circostanze che legittimano l'uso del processo breve e ulteriori indizi da approfondire, nonché la limitazione solo a questi ultimi della istruttoria sia davvero idonea a superare la detta difficoltà⁽¹⁰⁹⁾.

Forse, la spiegazione più realistica potrebbe essere quella che il Legisla-

⁽¹⁰⁷⁾ Cf M. del Pozzo, *Il processo...*, 134-135.

⁽¹⁰⁸⁾ Per sé il termine *disquisitio* significa appunto investigazione o inchiesta: cf L. Castiglioni-S. Mariotti, *Vocabolario della lingua latina*, Milano 2002, 337. L'accostarlo però nel testo del canone al termine sinonimo *investigatio* crea una duplicazione poco comprensibile e comunque poco utile. Per cui, forse, il primo dei due termini (appunto *disquisitio*) potrebbe anche essere inteso nel senso di una valutazione argomentata degli elementi di prova acquisiti nella investigazione, valutazione che appunto può trovare il suo naturale sviluppo nella fase di discussione della causa.

⁽¹⁰⁹⁾ Cf in questo senso C. M. Moran Bustos, *El proceso...*, 146-147. Riprende tale questione R.E. Jenkins, *Applying Article 14 of Mitis Iudex Dominus Iesus to the Processus Brevior...*, 240-241.

tore abbia utilizzato in senso improprio i concetti di evidenza e di natura *manifesta* della nullità: ad indicare un grado di verosimiglianza della tesi più forte del mero *fumus boni iuris*, ma non necessariamente già assunto al livello di certezza morale e, tanto meno (come le parole usate potrebbero però indurre a pensare) della certezza assoluta, di una dimostrazione palmare, indiscutibile, incontrovertibile: appunto in senso proprio (assolutamente) *evidente*.

4.2. Nella complessa situazione sin qui delineata – caratterizzata cioè da una terminologia non sempre precisa – la serietà e la *iuris peritia* del Vicario giudiziale dovranno trovare un equilibrio, ossia ***una via media***, fra il mero *fumus boni iuris* (necessario per l'ammissione di una qualsiasi causa alla trattazione processuale) e la certezza morale (anche se non addirittura un grado di certezza maggiore, come i concetti di *evidenza* e di qualità *manifesta* della probanda nullità parrebbero esigere): una valutazione non così facilmente formulabile nella fase introduttiva del giudizio, prima dello sviluppo complessivo del processo.

Da ciò si avrebbe l'ulteriore conferma che l'ammissione al processo breve debba essere fatta con estrema prudenza. E, in quest'ottica, ribadisco di ritenere molto opportuno che l'iniziativa del Vicario giudiziale sia limitata a una ***funzione piuttosto di integrazione che di sostituzione*** della iniziativa della parte; cosa che si può ad esempio estrinsecare stimolando il consenso dell'altro coniuge ma solo in presenza di una specifica richiesta della parte attrice. La facoltà attribuita al Vicario giudiziale dall'art. 15 RP andrà in altre parole esercitata con molta prudenza: sia per non recare pregiudizio alla causa, ad esempio avviando al processo breve una causa non chiara, destinata poi ad essere rinviata dal vescovo al processo ordinario, con notevole aggravio finale di tempo; sia per non stravolgere la logica stessa del processo, sostituendosi troppo pesantemente alle scelte delle parti. Acutamente è stato osservato che il Vicario giudiziale dovrà evitare in merito un atteggiamento di ingiustificato paternalismo⁽¹¹⁰⁾.

⁽¹¹⁰⁾ Per queste osservazioni mi rifaccio, condividendo pienamente, a quanto esposto da C. Peña García, *El nuevo proceso...*, 584; C. Peña García, *La reforma ...*, 649; e C. Peña García, *El proceso ordinario...*, 99-100. G.P. Montini, *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior...*, 50 mette in luce come la necessità del consenso dei coniugi all'utilizzo della forma breve del processo rappresenti comunque «un argine alla tentazione di abusi da parte di Vicari giudiziali che con leggerezza potrebbero ritenere adempiuto il n. 2 e avviare il processus brevior».

Approccio esperienziale

Anche in merito a questo secondo requisito per la procedibilità del processo *brevior* e con le finalità dichiarate all'inizio di questo contributo, desidero sottoporre alla attenzione e alla critica alcune decisioni assunte in merito alla scelta della forma processuale in questi primi anni di esperienza, sia laddove l'utilizzo del processo breve è stato ritenuto giustificato, sia invece laddove esso è stato ritenuto impraticabile.

1. Per quanto concerne i casi nei quali il processo breve è stato ritenuto possibile, offro due considerazioni.

1.1 Può essere anzitutto interessante sottolineare che in alcuni di questi casi non vi è stata per sé domanda congiunta dei due coniugi: non solo nella forma per così dire *maior* del litisconsorzio attivo; ma anche solo in quella della condivisione originaria della (sola) forma processuale e, invece, acquisendo il Vicario giudiziale – ex art. 15 RP, ma secondo quella lettura integrativa della iniziativa della parte, che ritengo più prudente – il consenso esplicito dell'altro coniuge. Ciò appare a mio avviso interessante perché consente di ribadire che l'elemento più propriamente giustificante la forma breve del processo non è già il mero consenso delle parti quanto piuttosto la evidenza del motivo di nullità proposto.

1.2. Intendo invece proporre un caso di ammissione alla forma *brevior* del processo al quale ho accennato più sopra a proposito dei documenti di natura informatica. Lo espongo perché mi appare alquanto istruttivo e mi consente di spiegare meglio – cioè anche in pratica – la posizione che ho sopra argomentato quanto all'atteggiamento che ritengo più opportuno da parte del Vicario giudiziale nella decisione se ammettere o meno un caso al processo breve.

Il libello, in questo caso congiunto in senso proprio (quindi anche di condivisione del *petitum* e della *causa petendi*), riferiva anzitutto di un vita matrimoniale brevissima, circoscritta all'arco di poche settimane, dando così un significato davvero rilevante alla *brevità* di essa evocata dall'art. 14 § 1 RP. Inoltre, fra i documenti allegati al libello, si trovavano delle e-mail inviate dalle parti e dai contenuti coerenti con il tema di causa, ossia possibili moventi di una esclusione della indissolubilità da parte loro. Tale

esclusione non poggiava peraltro su un motivo ideologico (le parti condividevano infatti i contenuti del matrimonio così come intesi dalla Chiesa), bensì su loro contrasti, tanto gravi da aver condotto la donna a una cura prima psicologica e poi psichiatrica, nonché a mettere più volte in discussione la celebrazione delle nozze. Non ostante le remore sopra richiamate circa stampe di *e-mail* e simili, nel presente caso tali documenti sono stati ritenuti rilevanti allo scopo tenendo conto sia della loro datazione, sia dei loro contenuti, sia del loro destinatario. Infatti, il loro destinatario era il sacerdote assistente alle nozze, indicato come teste e dunque in grado di confermare quei documenti nonché l'epoca della loro ricezione. In secondo luogo essi apparivano come tempo collocati nei giorni immediatamente precedenti le nozze, ossia nell'arco di una settimana prima di esse. Infine, quanto ai contenuti, le parti pochi giorni prima del rito nuziale avvertivano il sacerdote di non presentarsi alle nozze, avendo essi deciso di rinunciare a sposarsi a causa delle gravi incertezze della donna; nell'arco di un paio di giorni, però, lo pregavano di voler intervenire, avendoci ripensato. La velocità di tale mutamento di idee e la gravità dei dubbi della donna (chiaramente illustrati nel libello) fece fondatamente pensare che tali incertezze non fossero state davvero superate, cosa del resto confermata dallo svolgimento successivo della vicenda.

Il fatto di aver ritenuto nel caso rilevanti per l'ammissione al processo breve dei documenti che normalmente lo scongiurerebbero ribadisce la personale convinzione che non si debba affrontare tale decisione con rigidità, bensì valutando attentamente – certo sempre senza ingenuità, faciloneria o pregiudizi ideologici di alcun tipo – la questione della scelta della forma processuale. La causa ha in seguito ottenuto sentenza affermativa nella forma breve.

2. Quanto invece alle *cause non ammesse alla forma breve del processo*, si ritiene meno utile riportare esempi specifici, rinviando a un contributo nel quale sono riportati tutti i passi essenziali dei decreti che hanno disposto la non ammissione del richiesto processo breve nel corso del 2016⁽¹¹⁾, mentre si ritiene più utile presentare una *sintesi complessiva*

⁽¹¹⁾ Cf P. Bianchi, *Il processus brevior coram episcopo. Le prime esperienze di un tribunale locale*, in AA.VV., *Studi in onore di Carlo Gullo*, volume III, Città del Vaticano 2017, 799-826.

delle *motivazioni più rilevanti che hanno condotto alla non ammissione al processo breve*. Gli elementi che sono emersi come più significativi per la non ammissione al processo breve appaiono i seguenti.

2.1. L'enfatizzazione – avvenuta soprattutto nel primo anno di applicazione – della condizione di cui al can. 1683, 1° MIDI, quasi che il mero accordo delle parti sulla domanda principale o almeno sulla forma processuale possa per così dire esentare dall'adempiere al requisito di cui al can. 1683, 2° MIDI, mentre è chiaro che per il processo breve «*no depende su "activación" de la mera voluntad de las partes manifestada en la demanda y/o en la respuesta a la citación*»⁽¹¹²⁾.

2.2. La genericità del libello proposto, ad esempio senza chiara indicazione di circostanze significative o delle specifiche conoscenze dei testi indotti; oppure la mancanza di allegazioni concludenti, quali documenti pubblici o privati, dichiarazioni scritte spontanee di possibili testi, quesiti puntuali da proporre ai testi indicati⁽¹¹³⁾: tutte cose che sono apparse in difformità rispetto a quanto chiaramente previsto dal nuovo can. 1684.

2.3. Al contrario, sono risultate sfavorevoli delle allegazioni dal contenuto problematico, quali una dichiarazione del convenuto praticamente ripetitiva del libello: nella struttura (divisa nello stesso numero di paragrafi numerati), nei contenuti (a ogni paragrafo corrispondeva uno stesso argomento) e persino nelle parole, spesso identiche⁽¹¹⁴⁾; oppure verbali preconfezionati della deposizione dei testimoni, che già rispondono puntualmente alle domande loro predisposte dal Patrono, dichiarazioni peraltro redatte in modalità grafiche assolutamente coincidenti ed acquisite fuori della sede processuale e dalla possibilità di contraddittorio che la caratte-

⁽¹¹²⁾ C. M. Moran Bustos, *El proceso...*, 135.

⁽¹¹³⁾ Al contrario, la prospettazione di numerosissime domande (fino a più di trenta), uguali per tutti i testi e spazianti su tutta la vita delle parti sono state ritenute la spia della necessità di una istruttoria più completa e della non evidenza del motivo di nullità proposto.

⁽¹¹⁴⁾ Nel suo interrogatorio, nel processo ordinario, la parte attrice ammise candidamente che quello scritto era stato confezionato da lei e dall'avvocato mandandolo poi da firmare al convenuto. Una cosa, peraltro, non difficile da indovinare, visto che nel testo alcuni particolari relativi al convenuto (ad esempio il suo attuale domicilio) erano inseriti a mano in spazi lasciati in bianco. Era piuttosto inverosimile che se il convenuto fosse stato il vero autore di quel testo non sarebbe stato in grado di inserire direttamente il suo domicilio attuale nel redigerlo a computer, dovendo lasciare uno spazio bianco per poi inserirlo a mano.

rizza. Come a dire che, in allegato al libello, c'era già preconfezionata la istruttoria orale dei testi di parte attrice.

2.4. Elementi sfavorevoli sono state anche considerate alcune circostanze relative alla vita coniugale, quali la sua durata nel tempo o la procreazione di figli, che vengono intese come circostanze da meglio chiarire in una istruttoria (ordinaria).

Così come la presenza di motivi di fallimento del matrimonio di origine solo successiva alle nozze, che introducono un *novum* nella vicenda e che rendono ulteriormente da indagare il loro rapporto con il motivo di nullità dedotto. Non si intende certo dire che motivo di nullità del matrimonio e motivo del suo fallimento esistenziale debbano necessariamente coincidere; bensì solo che un elemento assolutamente nuovo ed eventuale (ad esempio una relazione adulterina insorta dopo anni di vita comune) è un dato da indagare e spiegare (nel successivo giudizio), non però immediatamente coerente con una pretesa evidenza del motivo di nullità.

2.5. Elemento per sé sfavorevole è stato ritenuto anche il cumulo di capi di nullità⁽¹¹⁵⁾, inteso come la spia del fatto che la situazione non sia qualificabile in modo univoco e manifesto, come dovrebbe invece essere per il processo breve. Che un motivo di nullità matrimoniale possa apparire manifesto fin dal momento iniziale della causa appare essere – sia per la dottrina già più sopra richiamata, ma anche per l'esperienza di chi lavora sul campo – una circostanza abbastanza eccezionale, proprio per la complessità delle situazioni umane o per la necessità della verifica dei diversi elementi costitutivi che le singole fattispecie normative richiedono. Che nello stesso caso tre, quattro o più capi di nullità siano tutti manifesti appare invece una circostanza piuttosto inverosimile.

Un suggerimento che può derivare da ciò è che, laddove si ambisca a ottenere la trattazione di una causa di nullità nella forma breve, ci si concentri su un solo capo, quello che effettivamente appare presentare le condizioni previste dalla normativa.

2.6. Si è altresì ritenuto che le mere dichiarazioni delle parti – per sé non

⁽¹¹⁵⁾ Concorde con questa valutazione M.K. Adam, "Processus brevior"..., 64: «con più capi di nullità difficilmente potremmo immaginare un processo breve».

prive di spessore probatorio nel contesto del successivo svolgimento del processo (in qualsiasi sua forma) – non possano essere considerate, da sole, elemento sufficiente per ottenere la trattazione della causa col processo breve. Già più sopra si sono indicate le conseguenze confusive implicate nel non distinguere i due momenti processuali: quello della scelta della forma processuale e quello della decisione del merito della causa sulla base delle prove raccolte, fra le quali appunto anche le dichiarazioni giudiziali delle parti.

2.7. Così, come anche la dottrina non ha mancato nel frattempo di segnalare, è stato considerato che una perizia cosiddetta previa – per quanto certo utile a rappresentare la non manifesta infondatezza della causa (e non priva poi di eventuale valenza probatoria nel corso della causa stessa, se confermata dalla istruttoria nei fatti che ne sono alla base) – non sia invece idonea a rappresentarne la evidente e manifesta fondatezza.

Ciò ordinariamente e da sé sola, a meno che la perizia non si appoggi su documentazione clinica coeva o comunque vicina all'epoca delle nozze che ne accresca il valore di prova, costituendo un elemento rilevante ai sensi dell'art. 14 § 2 RP. In questo specifico caso – l'essere basata su documenti clinici vicini al momento del consenso dei quali dà anche una adeguata spiegazione – una perizia previa potrebbe concorrere a rappresentare in modo manifesto il fondamento della domanda⁽¹¹⁶⁾.

ACCENNO (NECESSARIO) AD ALCUNE QUESTIONI QUI NON APPROFONDITE

Nel presente contributo, non prendo in esame le questioni della possibilità di impugnazione della decisione di non ammettere una causa alla forma breve del processo; così come della decisione invece di ammetterla; o, an-

⁽¹¹⁶⁾ Cf P. Bianchi, *La perizia previa: opportunità, criteri di valutazione, valore probatorio, utilità nella dinamica processuale*, in Associazione Canonistica della Repubblica Ceca, *Adnotatio Iurisprudentiae*, Supplemento 4, At-ti del III Simposio di diritto canonico, Brno 2018, 235-248: una relazione tenuta a Brno il 19 settembre 2017, nel contesto di un corso di aggiornamento promosso dalla associazione dei canonisti della Repubblica Ceca, nella quale si tratta appunto del valore probatorio di tale tipo di perizia, nonché della sua idoneità a essere in alcuni casi circoscritti prodromica all'utilizzo del processo breve nei termini esposti nel testo.

cora, della possibilità di revoca *ex officio* di tale ammissione⁽¹¹⁷⁾.

Nemmeno prendo in esame i complessi problemi relativi alla istruttoria del processo breve quali le modalità di interrogatorio di parti e testi; nonché la possibilità di utilizzare strumenti di prova quali perizie o rogatorie oppure anche quella di ammettere supplementi di istruttoria. Nemmeno affronto la questione della mancanza della pubblicazione degli atti e di come la conoscenza delle prove possa essere assicurata nei confronti delle parti che non abbiano voluto o potuto prendere parte alla raccolta delle prove⁽¹¹⁸⁾. Richiamo però esplicitamente tali questioni perché mi preme sottolineare la serietà e la prudenza con le quali vanno accompagnate sia l'ammissione sia lo svolgimento della forma *brevior* del processo di nullità matrimoniale.

IL RUOLO DEL VESCOVO NELLA FASE DECISORIA DEL PROCESSO BREVE

Uno degli aspetti di maggiore novità del processo breve è che la decisione viene assunta direttamente dal vescovo⁽¹¹⁹⁾, attenuando – solo per le cause matrimoniali, ma in modo propriamente vincolante soltanto per questa sola forma processuale *brevior* – il suggerimento offerto dall'art. 22 § 2 DC (e in

⁽¹¹⁷⁾ Ne tratto in un articolo di prossima pubblicazione sulla rivista «*Dus Communio*» della Facoltà di diritto canonico della Università di San Damaso a Madrid, dal titolo: *La scelta della forma processuale brevior*, che per altri versi ho invece utilizzato in questo studio. Il tema viene analizzato da diversi autori, fra i quali M. Mingardi, *Questioni legate alla scelta...*, 8-9, il quale fa notare come le soluzioni variegiate da alcune interpretazioni del mp hanno consentito di attuare rende alquanto difficile questo passaggio procedurale quanto alla esatta identificazione del tribunale di appello; mentre in seguito analizza se un ricorso sia possibile nel caso del rigetto oppure della ammissione alla forma del processo breve (17-19).

⁽¹¹⁸⁾ Ne ho trattato ampiamente in più di un contributo. Quello più aggiornato consiste nella già citata relazione fatta nel luglio 2017 nel contesto della settimana annuale di studio promossa dal Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico: P. Bianchi, *Lo svolgimento del processus brevior*, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto canonico (a cura di), *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Milano 2018, 291-324.

⁽¹¹⁹⁾ Uno studio assai utile su tale aspetto è quello di M. Mingardi, *Il ruolo del vescovo diocesano*, in Redazione di «Quaderni di diritto ecclesiale» (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, 91-105. Così anche si veda P. Malecha, *La responsabilità del vescovo diocesano nel processo giudiziale dopo la promulgazione del "motu proprio" Mitis Iudex di Papa Francesco*, in *Ius et iustitia XVIII*, Acta XVIII Symposii Iuris Canonici anni 2016 (senza luogo, ma nella Repubblica Slovacca), 99-125. Interessanti le riflessioni di B.A. Hebda, *Reflections on the Role of the Diocesan Bishop Envisioned by Mitis Iudex Dominus Iesus*, in «The Jurist» 76 (2016) 137-157: l'autore stesso è vescovo e contestualizza MIDI nella sensibilità di Papa Francesco di andare incontro alle persone ferite e marginalizzate a seguito di un fallimento matrimoniale. Anche in questo sforzo, però, il vescovo deve restare garante dell'unità sia della dottrina sia anche della disciplina (148).

precedenza sia dal can. 1578 del Codice pio-benedettino sia dall'art. 14 § 3 della Istruzione *Provida mater* del 1936).

1. Si deve a questo proposito evidenziare che il *munus* giudicante del vescovo è nel processo breve esclusivo e infungibile⁽¹²⁰⁾. Infatti, se a decidere la causa non fosse il vescovo – e proprio il vescovo diocesano, non qualsiasi altro soggetto da lui delegato, ancorché insignito della qualità episcopale – assai difficilmente si potrebbe dire rispettata la *ratio* della riforma di Papa Francesco⁽¹²¹⁾, che peraltro nel can. 1683 MIDI offre un dato testuale oltremodo chiaro: *Ipsi Episcopo dioecetano competit iudicare causas de matrimonii nullitate processu brevioris [...]*. Nel già ricordato discorso di Sua Santità Francesco in data 25 novembre 2017 ai partecipanti a un corso di aggiornamento promosso dalla Rota Romana si leggono queste parole: «*Nel processo brevior sono richieste, ad validitatem, due condizioni inscindibili: l'episcopato e l'essere capo di una comunità diocesana di fedeli (cfr can. 381 § 2). Se manca una delle due condizioni il processo brevior non può avere luogo. L'istanza deve essere giudicata con il processo ordinario. [...] la decisione da pronunciare coram Domino, è sempre e solo del Vescovo diocesano*»⁽¹²²⁾.

Dunque – e attenendoci alla ipotesi più normale – appare chiaro come il solo vescovo della diocesi che dà titolo alla causa sia da ritenersi competente a prendere la decisione⁽¹²³⁾, senza possibilità di delega ad altri né *de*

⁽¹²⁰⁾ Cf M. del Pozzo, *Il processo matrimoniale più breve...*, 202.

⁽¹²¹⁾ Concordo perfettamente con quanto sostenuto in merito dal prof. M.J. Arroba Conde, *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Roma 2016, 47, nota 15 e 57. Nello stesso senso cf C. Peña García, *El nuevo proceso...*, 587; E. Napolitano, *Il processus brevior...*, 562; E. Di Bernardo, *Problemi e criticità...*, 143-144, che ritiene una delega della potestà di decidere contraria alla *ratio legis* e sottolinea come «*la circostanza che il Vescovo diocesano sia giudice di questo nuovo tipo di processo sembra essere un elemento proprio e costitutivo del processus brevior, al punto che l'eventuale radicalizzazione di un modus operandi che disattenda il suo coinvolgimento personale nel munus iudicandi potrebbe significare uno stravolgimento interpretativo della portata della norma*» (144).

⁽¹²²⁾ Ci si potrebbe tuttavia domandare se, essendo l'episcopato presentato come condizione *ad validitatem* per la procedibilità del processo breve (inscindibile da quella di essere capo di una comunità diocesana di fedeli), detta forma processuale non sia possibile laddove le figure pur richiamate con la citazione del can. 381 § 2 non siano vescovi: ossia il prelado, l'abate territoriale, il vicario apostolico, il prefetto apostolico o l'amministratore apostolico (cf i can. 370-371). Infatti non necessariamente tali figure sono caratterizzate dalla qualità episcopale.

⁽¹²³⁾ Con l'eccezione delle figure a lui equiparate ai sensi del can. 381 § 2 e delle disposizioni relative alla sede impedita o vacante: lo precisano anche M.K. Adam, "*Processus brevior*"..., 57 e P. Malecha, *La responsabilità del vescovo diocesano...*, 101. Tali autori, che scrivono prima del discorso del Santo Padre del 25 novembre 2017, non affrontano la questione della qualità episcopale come condizione inscindibile *ad validitatem* per la definizione di un processo breve.

*iure né de facto: «L'esercizio della funzione giudiziaria è personale e non delegabile»⁽¹²⁴⁾. Sarebbe peraltro ben strano che – dopo aver tanto sottolineato la funzione di giudice del vescovo, proprio in quanto pastore di una diocesi, nonché la opportunità che, almeno in alcuni casi, egli eserciti anche personalmente la giurisdizione, non lasciandola esclusivamente in carico a persone pure fornite in merito di potestà ordinaria ancorché vicaria – un vescovo decida un processo breve non personalmente ma attraverso un semplice delegato, magari non fornito di una specifica preparazione canonica, e quando appunto ha a disposizione soggetti forniti di potestà ordinaria giudiziale. Non sembra proprio una prassi rispettosa dei valori che la riforma ha inteso promuovere, come anche si evince dal *Sussidio applicativo* della Rota Romana che chiaramente sottolinea: «È il vescovo diocesano che deve pronunciare la sentenza e tale competenza esclusiva non può essere delegata»⁽¹²⁵⁾.*

2. Questo comporta che il vescovo diocesano **decida effettivamente** lui la causa. Per farlo, dovrà **leggere completamente gli atti**, formandosi un proprio e personale parere, perché «*la considerazione critica del materiale raccolto è il primo e indispensabile incarico riservato alla funzione decisoria*»⁽¹²⁶⁾, che non potrà essere svolta se non dopo «*lo studio e l'analisi critica dell'intero fascicolo*»⁽¹²⁷⁾. Anzi si suggerisce che il vescovo dovrebbe leggere i pareri di istruttore e assessore (ma anche le eventuali memorie delle parti e le osservazioni del difensore del vincolo) solo dopo aver letto gli atti della causa ed essersi fatto in merito un proprio indipendente parere⁽¹²⁸⁾. Se il vescovo si limitasse a firmare una decisione già formulata da

⁽¹²⁴⁾ F. Heredia, *L'istruzione e la decisione nel processus brevior*, in H. Franceschi-M.A. Ortiz, *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Roma 2017, 384. Negano la possibilità di delega anche M.K. Adam, “*Processus brevior*”..., 58 e P. Malecha, *La responsabilità del vescovo diocesano...*, 111.

⁽¹²⁵⁾ SA, 40. Ribadisco pertanto il mio prendere decisamente le distanze da posizioni quali quella rappresentata da E. Frank, *Juger ou faire juger...*, che tende a ipotizzare una delegabilità della decisione al Vicario giudiziale, che assumerebbe nella riforma del 2015 un ruolo di particolare protagonismo. Si condivide invece che è il vescovo diocesano il responsabile della decisione nel processo breve come sottolineano – oltre agli autori già richiamati – anche B. Gonçalves, *La responsabilité des évêques dans le motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”*, in C. Dounot-F. Dussaubat (dirs.), *Le réforme des nullités de mariage. Une étude critique*, Paris 2016, 184 e M.J. Roca Fernández, *Criterios inspiradores...*, 583.

⁽¹²⁶⁾ M. del Pozzo, *Il processo...*, 199.

⁽¹²⁷⁾ F. Heredia, *L'istruzione e la decisione...*, 382; così poco dopo si afferma ancora che il vescovo avrebbe «*l'inderogabile dovere [...] di studiare attentamente tutta la causa*».

⁽¹²⁸⁾ Cf M. Mingardi, *Il ruolo del vescovo...*, 102.

altri; oppure se leggesse i soli pareri di assessore e istruttore, adeguandosi ad essi se concordi o scegliendone uno di essi; oppure se si accontentasse di una discussione orale con assessore e istruttore, ascoltandone le posizioni e approvandone le conclusioni⁽¹²⁹⁾: non si potrebbe dire che avrebbe deciso veramente la causa *come vero giudice* e che quindi avrebbe davvero adempiuto la *ratio* che presiede alla forma *brevior* del processo, che gli attribuisce «*la responsabilità diretta e personale dell'accertamento giudiziario*»⁽¹³⁰⁾. In altre parole, quella che deve emergere alla fine del processo breve deve essere la decisione propria del vescovo: laddove si agisse in altro modo, si osserva, «*verrebbe vanificato uno degli scopi prioritari della riforma, espresso nel quarto dei criteri fondamentali*»⁽¹³¹⁾ ossia assicurare – tramite appunto il coinvolgimento diretto del vescovo – decisioni che non pongano a rischio il principio della indissolubilità del matrimonio. Prospettare poi addirittura che la decisione del vescovo si debba configurare alla stregua di un'autorizzazione a nuove nozze a fronte dell'intima convinzione dei fedeli – nel contesto di una crescente privatizzazione (anche in ambito ecclesiale?) della materia matrimoniale – al punto che la «*sua pronuncia quindi, più che una dichiarazione di nullità, avrà la natura di un provvedimento di dispensa, di un atto che sana una situazione, come dicevano gli antichi, nutritiva peccati*»⁽¹³²⁾ appare andare al di là delle intenzioni dichiarate dal Legislatore e del testo stesso delle norme, che anche nel caso del vescovo-giudice e del processo breve presuppongono la natura dichiarativa e giudiziale dell'accertamento, salva la indissolubilità del vincolo matrimoniale valido. Si tratta di una posizione che – con tutto il rispetto e direi anche la stima affettuosa per chi la sostiene – non ci si sente di condividere.

3. Invece, nulla osta che il vescovo si faccia aiutare dall'istruttore o dal-

⁽¹²⁹⁾ Paventa un rischio del genere G. Boni, *Problemi, criticità, dubbi...*, 84; mentre C. M. Moran Bustos, *El proceso "brevior"...*, 164 avverte assai efficacemente – come già richiamato, ma come si ritiene opportuno espressamente ribadire – che, se ciò avvenisse, ci si troverebbe di fronte al pericolo di «*institucionalizar el mayor de los formalismos: que la sentencia no sea real y materialmente de quien resulta ser*».

⁽¹³⁰⁾ M. del Pozzo, *Il processo ...*, 196.

⁽¹³¹⁾ M. Mingardi, *Il ruolo del vescovo...*, 102-103, dove si invita molto opportunamente a riflettere sulla diversità fra il voto del vescovo a conclusione della fase diocesana della causa di scioglimento di un matrimonio non consumato (parere solo interinale e non decisorio) e la sentenza nel processo (breve) di nullità matrimoniale, provvedimento decisorio e definitivo del grado di giudizio.

⁽¹³²⁾ P. Moneta, *Il ruolo dell'avvocato nel nuovo ordinamento processuale*, in AA.VV., *La riforma del processo matrimoniale ad un anno del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano 2017, 169.

l'assessore nella **redazione della sentenza** affermativa⁽¹³³⁾, beninteso a condizione che essa venga costruita sulla base degli argomenti da lui segnalati e a condizione di una sua personale revisione e approvazione della stessa prima della firma.

Resta invece – almeno per me – più oscuro il significato della prescrizione dell'art. 20 § 1 RP: *Episcopus dioecesanus pro sua prudentia statuat modum pronuntiationis sententiae*, affermazione che secondo alcuni andrebbe riferita alla notifica della stessa⁽¹³⁴⁾, mentre altri attirano l'attenzione sul fatto che la norma preveda sì un tempo per la notifica della sentenza alle parti (cf art. 20 § 2 RP) ma non invece un termine entro il quale il vescovo debba decidere la causa una volta ricevuti gli atti⁽¹³⁵⁾.

4. Nel caso invece della rimessione della causa al processo ordinario – la cui natura è quella di attestare il non (ancora) raggiungimento della certezza morale e di proseguirne la ricerca nella modalità più completa del processo ordinario⁽¹³⁶⁾ – un problema che non ho trovato molto affrontato nella dottrina è quello se, nel caso in cui l'istruttore e l'assessore fossero giudici del tribunale che deciderà la causa, essi dovranno o non dovranno essere membri del Collegio che proseguirà e poi definirà la causa stessa. Uno stimatissimo Collega Vicario giudiziale afferma in merito: «*per economia processuale, nel collegio che verrà formato per il processo ordinario sarà opportuno nominare come giudici sia l'istruttore che l'assessore nel processo brevior*»⁽¹³⁷⁾. Personalmente, nell'unico caso capitato al tribunale Lombardo, ho preferito provvedere alla costituzione di un Collegio di giudici con persone del tutto diverse rispetto alle due che avevano funto da

⁽¹³³⁾ Cf SA, 40; cf anche F. Heredia, *L'istruzione e la decisione...*, 385, che suggerisce una analogia con l'art. 48 § 2 della *Lex propria* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Sulla forma e sulla motivazione della sentenza nel processo breve cf M. del Pozzo, *Il processo ...*, 211-215. Cf anche M.K. Adam, "Processus brevior" ..., 68.

⁽¹³⁴⁾ Così ad esempio C. M. Moran Bustos, *El proceso "brevior"...*, 171. Il SA (40) ipotizza invece la pronuncia della sentenza «*in audienza publica*», dopo aver indicato che il vescovo dovrebbe determinare le modalità per pronunciare la sentenza «*tenendo conto della volontà espressa in merito dalle parti*».

⁽¹³⁵⁾ E. Zanetti, in Redazione di «Quaderni di diritto ecclesiale» (a cura di), *Codice...*, 1334 nel commento al can. 1687 § 2. Aggiungo che ciò dipenderà anche dalla grandezza della diocesi e dalle contingenze dell'attività pastorale del vescovo in quel momento, se si deve ritenere – cosa che, si ribadisce, è l'unica ipotesi veramente coerente con il senso della riforma – che il vescovo non possa essere davvero ritenuto giudice se non studiando integralmente e personalmente la causa, decidendola in prima persona e indicando le motivazioni da porre alla base della decisione, anche se la loro redazione scritta verrà magari svolta da terzi.

⁽¹³⁶⁾ Per la natura di tale provvedimento cf M. del Pozzo, *Il processo ...*, 205-207.

⁽¹³⁷⁾ A. Zambon, *Il motu proprio...*, 16.

istruttore ed assessore, onde eliminare nelle parti qualsiasi possibile timore che alla decisione finale del caso potessero concorrere persone che si fossero già formate in precedenza un'opinione loro sfavorevole⁽¹³⁸⁾. Appare invece piuttosto sicuro che la decisione di rimessione al processo ordinario non sia soggetta a impugnativa, in specie ad appello⁽¹³⁹⁾.

5. Infine, per quanto sia del tutto prudente che, nel processo breve, non si proponga un cumulo di capi di nullità – e, anzi, come già detto ritengo che tale prassi almeno normalmente sia un ostacolo alla sua procedibilità, perché implicitamente tradisce la non facile e non univoca qualificazione giuridica del fatto – ci si potrebbe trovare di fronte all'eventualità che il vescovo raggiunga la *certezza morale soltanto su uno* o su alcuni dei motivi di nullità dedotti. La normativa rinnovata nulla dice in merito a come procedere in tale caso. Appare ragionevole, ispirandosi analogicamente alle precisazioni che l'art. 265 § 6 DC aveva apportato al can. 1682 § 2*, la seguente soluzione: il vescovo dovrebbe dichiarare la nullità del matrimonio per il capo o per i capi circa i quali ha conseguito la certezza morale, tacendo del tutto in merito agli altri, lasciandoli cioè non decisi⁽¹⁴⁰⁾. Una rimessione della causa – per i capi non provati – al processo ordinario in primo grado di giudizio non avrebbe alcun senso, mancando l'interesse a veder dichiarata la nullità di un matrimonio già riconosciuto invalido. I capi non decisi potrebbero invece essere ripresi – però *tamquam in prima instantia*, appunto perché non decisi dal vescovo in primo grado di giudizio – laddove la decisione affermativa del vescovo venisse impugnata e, ammesso l'appello, la causa venisse instradata all'esame ordinario in secondo grado di giudizio ai sensi del can. 1687 § 4 MIDI.

CONCLUSIONE

Le considerazioni sin qui offerte mettono in luce l'impegnativa sfida pro-

⁽¹³⁸⁾ Per una conoscenza – dal punto di vista processuale – del caso cui faccio cenno, cf P. Bianchi, *Lo svolgimento dinamico del processo breve: l'esperienza di un tribunale locale*, in «Monitor Ecclesiasticus» 131 (2016) 289-308.

⁽¹³⁹⁾ Cf ad esempio F. Heredia, *L'istruzione e la decisione...*, 384, o anche E. Zanetti, in Redazione di «Quaderni di diritto ecclesiale» (a cura di), *Codice...*, 1334 nel commento al can. 1687 § 2 MIDI.

⁽¹⁴⁰⁾ C. M. Moran Bustos, *El proceso "brevior"...*, 168-169, pur dando atto della sostenibilità di questa soluzione, preferirebbe un rinvio di tutta la causa al processo ordinario, in quanto il lasciare dei capi non decisi potrebbe essere visto come il rendere una pronuncia *infra petita* e come una compromissione del diritto di difesa delle parti.

posta dalla riforma processuale di Papa Francesco, che spinge gli operatori del diritto a interpretare con prudenza ed attenzione le nuove possibilità ad essi consegnate e a svilupparne tutte le implicazioni⁽¹⁴¹⁾. Tale opera di interpretazione e di sviluppo comporta anche che si affrontino le domande e le inevitabili difficoltà che una riforma (che si presenta per così dire a modo di una legge quadro) del tutto prevedibilmente potrebbe far sorgere e che anzi di fatto ha già fatto sorgere.

Tale impegno (quello cioè di non nascondere, ma di affrontare le difficoltà e i problemi) è a mio giudizio l'unica forma ragionevole di applicazione e – per usare una parola divenuta ormai di moda – di implementazione delle innovazioni apportate dal mp MIDI all'interno della struttura di un processo che si vuole comunque dichiarativo e orientato alla ricerca della verità⁽¹⁴²⁾; nonché che non contravvenga alla tutela della indissolubilità del matrimonio, tutti aspetti che il Papa ha chiaramente indicato di voler conservare⁽¹⁴³⁾.

La corretta applicazione del processo breve – anche quanto alle condizioni di sua procedibilità e quanto al ruolo del vescovo (soprattutto) nella fase di decisione, delle sole quali ci siamo occupati in questo contributo – sarà un banco di prova importante di questo percorso. Così come il sottoporre alla discussione (e alla libera critica) le considerazioni e le prassi sopra riportate può essere uno strumento per aiutarsi ad affrontare questo cammino impegnativo.

Bologna, 14 febbraio 2019

Paolo Bianchi

⁽¹⁴¹⁾ In un senso analogo, cf A.M. Laschuk, *Mitis Iudex and the Conversion of Ecclesiastical Structures*, in «Studia canonica» 51 (2017) 549, che sottolinea la necessità di evidenziare, nel contesto della loro applicazione, le necessarie integrazioni che le norme del mp potranno richiedere. Nello stesso senso M. Mingardi, *Questioni legate alla scelta...*, 22, nella sezione del suo studio intitolata *Quasi una conclusione*.

⁽¹⁴²⁾ Per quanto concerne la ricerca della verità nelle cause di nullità matrimoniale, mi permetto il rinvio a P. Bianchi, *Il servizio alla verità nel processo matrimoniale*, in «Ius Canonicum» 57 (2017) 83-104. Interessante l'accenno che si trova in R. Minnerath, *Les références doctrinales dans le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in «Revue de droit canonique» 67 (2017) 106, secondo il quale saremmo oggi di fronte a due opposte filosofie della conoscenza: quella sostanzialmente idealistica, molto diffusa nella società, che vede la realtà come una costruzione e una proiezione del nostro spirito; e la filosofia realista – che sarebbe quella propria della Chiesa – per la quale la realtà (e quindi la verità più profonda) è insita nello stesso essere delle cose, che il nostro spirito si scruta e scopre, ma che non crea.

⁽¹⁴³⁾ Cf in merito H. Franceschi, *La riforma e il regime delle nullità...*, 26-29.

**INTERVENTO DELL'ARCIVESCOVO MODERATORE
S. E. MONS. MATTEO ZUPPI***

Il mio intervento sarà breve per evitare di aggiungere troppe altre parole e ringrazio di cuore mons. Bianchi per quanto ci ha detto. Ha esordito richiamando la misericordia e mi adegua anche io.

Devo ringraziare ovviamente mons. Mingardi per aver organizzato questa inaugurazione anche così concreta, e che ci ha fatto capire quanto è vero che la giustizia è viva, diciamo così, tanto che abbiamo parlato dei dati esperienziali non come fatto accidentale ma anche come qualcosa che ci orienta nella applicazione di regole, di indicazioni, di scelte che ovviamente il nostro legislatore ci ha indicato e che stiamo applicando – siamo al terzo anno –. Credo che veramente una riflessione come questa ci aiuta tanto a scegliere, a cambiare, a migliorare nell'applicazione tra rigore e dato esperienziale, come giustamente è stato suggerito.

Ringrazio anche davvero il Prefetto e tutte le autorità della giustizia ed il Questore. Due settimane fa c'è stata l'inaugurazione, diciamo così, civile dell'anno giudiziario, e tra le tante cose interessanti che abbiamo ascoltato in quell'occasione ci sono alcune cose parallele che adesso dico, che si ritrovano tra le due rive o le due sponde, a partire dalla sobrietà che era stata indicata, e che vedo così importante per un rigore.

Papa Francesco ricevendo i magistrati ha detto che la giustizia è un abito interno, non un vestito occasionale da indossare per le feste. Credo che sia molto vero e ringrazio le due sponde, ambedue, per lavorare così tanto per la giustizia, per evitare formalismi come ha detto all'inizio Mingardi, e davvero lo ringrazio, perché la verità è una verità che tiene conto della questione complessiva; penso che una impostazione così sia veramente importante.

Ringrazio appunto mons. Bianchi perché ci ha aiutato – e anche divertito sulle domande “fai da te” – con tutto questo itinerario.

* Testo trascritto dalla registrazione e non rivisto dall'autore.

Credo che sulla questione amministrativa anche l'altra sponda sia largamente consenziente, diciamo così, a motivo di difficoltà che sono analoghe. Mi sembrava che mons. Mingardi facesse presente l'opportunità di alcuni cambiamenti, alcuni mutamenti, nelle presenze clericali nell'organico, che chiederà anche a prescindere da una problematica amministrativa che penso unisca la nostra giustizia e quella statale.

Sottolineo poi anche le osservazioni sulla informatica, anche su questo l'altra sponda mi ha incuriosito e ci siamo pure trovati. È stupida la storia del "mal comune mezzo gaudio", no?, però ha un grandissimo vantaggio che uno qualche volta quando ha un male pensa anche sia l'unico ad avercelo, e poi capisce che forse le difficoltà sono condivise e questo ci aiuterà a trovare delle soluzioni. Questo vale anche sul digitale, come lei diceva, e su quel pericolo della emotività che è davvero così evidente.

Per quanto mi riguarda io sottolineerei molto la riduzione di un terzo dei colloqui con i patroni stabili, è la cosa che mi ha colpito di più, devo dire. Perché credo che al contrario dobbiamo trovare tanti modi perché le persone si orientino ai colloqui con i patroni stabili, superando le ragioni come quella che mons. Mingardi dava quale spiegazione a questo dato; credo che quell'incontro sia così importante perché aiuta a capire, a risolvere ed a indirizzare anche tante sofferenze che molte volte non hanno una risposta adeguata. Questo è un impegno per una pastorale ancora più attenta verso coloro che hanno necessità di confrontarsi, di trovare delle soluzioni a situazioni difficili che si trovano a vivere.

Grazie di cuore. A questo punto c'è la dichiarazione solenne di apertura dell'anno giudiziario.

PROSPETTO RIASSUNTIVO CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Anno	Libelli depositati	Cause introdotte	Cause decise (affermative + negative)	Cause archiviate (perenzione/decesso + rinuncia)	Cause pendenti
2012	101	94	123 (114 + 9)	7 (2 + 5)	159
2013	108	90	81 (77 + 4)	2 (1 + 1)	166
2014	93	100	96 (88 + 8)	7 (4 + 3)	163
2015	80	95	87 (81 + 6)	7 (4 + 3)	163
2016	62	59	95 (87 + 8)	0	129
2017	92	92	101 (90 + 11)	2 (1 + 1)	118
2018	95	89	84 (81 + 3)	1	122

PROSPETTO RIASSUNTIVO CAUSE DI SECONDA ISTANZA

Anno	Cause pervenute (affermative + negative)	Cause introdotte	Cause decise con decreto	Cause decise con sentenza (affermative + negative)	Cause archiviate (perenzione/decesso + rinuncia)	Cause pendenti
2012	264 (252 + 12)	259	251	17 (12 + 5)	5 (5 + 0)	70
2013	255 (253 + 2)	256	242	9 (6 + 3)	2 (0 + 2)	73
2014	229 (224 + 5)	229	215	7 (5 + 2)	2 (2 + 0)	78
2015	287 (279 + 8)	285	214	9 (6 + 3)	0	141
2016	23 (13 + 10)	25	127	7 (7 + 0)	1	21
2017	8 (3 + 5)	8	3	14 (12 + 2)	1	11
2018	11 (8 + 3)	11	6	10 (7 + 3)	2	4



Via del Monte, 3 - 40126 Bologna
tel. 051/238800 - fax 051/264170

per la corrispondenza: Via Altabella, 6 - 40126 Bologna
e-mail: cancelliere@tribunaleflaminio.it